Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 121 del 26 maggio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 130

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.

Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale,* e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 31 maggio 2001.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBASANTA

Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazioni civile e non 4,5 per mille;

aree fabbricabili 5 per mille.

(Omissis).

01A5860-1

COMUNE DI AFRAGOLA

Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota base: 6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

immobili locati: 6 per mille;

immobili locati con contratto assistito di cui alla legge n. 431/1998, art. 2, commi 3, 4 e 5: 5,5 per mille;

immobili non occupati: 6,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (lire duecentomila);

(Omissis).

01A5860-2

COMUNE DI AGROPOLI

Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2001, l'imposta sugli immobili (I.C.I.) nelle stesse aliquote, riduzioni e determinazioni applicate per l'anno 2000;

a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n, 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;

b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;

c) abitazioni non locate 7 per mille;

d) la detrazione per le abitazioni principali è di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-3

COMUNE DI ALA DI STURA

Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare, *(omissis)*, l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti;

di stabilire che alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorché distintamente iscritte a catasto); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza;

(Omissis).

01A5860-4

COMUNE DI ALATRI

Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2001:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2001, è stabilita nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta è stabilita nella misura del 5 per mille;

c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse è stabilita nella misura del 5,5 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

2. è approvato in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000;

ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per:

A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1° gennaio 2001;

B) inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 2000;

C) lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D) lavoratori in cassa integrazione;

E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di handicap (non inferiore al 75%);

F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2000.

Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000) è necessario che:

nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato a L. 28.000.000.

Viene inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di L. 250.000, a quei proprietari che per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o ricovero.

(Omissis).

01A5860-5

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5 per mille, lettera *a), b)* e *c*.9) regolamento comunale art. 5;

B) aliquota ridotta, per le unita immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille, lettera *d)* regolamento comunale art. 5;

C) aliquota ridotta, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari di primo grado in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado, 5 per mille, lettera *e)* regolamento comunale art. 5;

D) aliquota ridotta, per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5 per mille, lettera *f)* regolamento comunale art. 5;

E) aliquota da applicare per tutte le altre fattispecie di immobili: 6,5 per mille;

2. Di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 2001, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per l'importo di L. 250.000 (duecentocinquantamila) e si specifica che la detrazione per abitazione principale non spetta per la fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 73 del 16 novembre 1998;

3. Di confermare che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

a) immobili di proprietà o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti anziani avente quale unica fonte di reddito imponibile ai fini IRPEF la pensione sociale o l'assegno sociale al minimo negli importi mensili stabiliti alla data del 1° gennaio .2001, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 350.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

4. Di dare atto che il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

01A5860-6

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5,5 per mille;

per l'abitazione principale

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.

(Omissis).

01A5860-7

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito descritto:

aliquota I.C.I. da applicare alle unita immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione 6,5 per mille;

aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili, 7 per mille;

pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale, 5,7 per mille;

abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, 5,7 per mille;

abitazioni posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti localta, 5,7 per mille;

2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante alle sole unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario;

(Omissis).

01A5860-8

COMUNE DI ALLERONA

Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

01A5860-9

COMUNE DI ALPETTE

Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale, sugli immobili (I.C.I.) come segue:

abitazione principale 5 per mille;

altri fabbricati 6 per mille;

detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000.

Omissis).

01A5860-10

COMUNE DI ALPIGNANO

Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinanza limitatamente a n. 1 unità (cat.C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille;

tutte le altre unità immobiliari: (aliquota ordinaria) 5 per mille.

2. di confermare, per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione della pertinenza equiparata.

3. confermare altresì una maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a:

soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

soggetti passivi aventi unità immobiliare, adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi Sociali;

4. di fissare altresì relativamente alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 le aliquote nella seguente misura:

a) unità immobiliari bocate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con contratto assistito: 2 per mille;

b) unità immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;

c) unità immobiliari non locate da meno due anni: 7 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-11

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta Comunale sugli Immobili, praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

Omissis).

01A5860-12

COMUNE DI AMEGLIA

Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a): 7 per mille;

II) (Omissis).

III) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, ... *(Omissis)* ...;

IV) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Omissis).

01A5860-13

COMUNE DI AMPEZZO

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto in premessa esposto. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille;

2. di determinare in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4.7 per mille.

Omissis).

01A5860-14

COMUNE DI ANDORA

Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis),* per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

a) aliquota agevolata al 5 per mille:

i) immobili pertinenziali all'abitazione principale del soggetto passivo, secondo le previsioni del vigente regolamento;

ii) alloggi locati a persone residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale;

iii) alloggi concessi in comodato a parenti purché entro il secondo grado e residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale;

iv) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10;

v) immobili per gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992;

b) aliquota ordinaria al 6,35 per mille:

i) tutte le altre tipologie di immobili;

2. di dare atto che per fluire delle agevolazioni approvate per l'anno 2001 i beneficiai dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001;

Omissis).

01A5860-15

COMUNE DI ANGERA

Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 uguale all'anno 2000 e più specificatamente:

aliquota principale 6 per mille;

aliquota per I abitazione 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-16

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.

(Omissis).

01A5860-17

COMUNE DI APOLLOSA

Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;

di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-18

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 2001, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:

c) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttatamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati:

2) avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in L. 220.000 (duecentoventimila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

3) dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e si suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4) avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

5) avvalersi nella facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-19

COMUNE DI ARMENO

Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene adottata come segue:

4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-20

COMUNE DI ARMO

Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-21

COMUNE DI ARPAIA

Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato il 10 gennaio e il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

a) confermare, per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

b) concedere ai soggetti aventi i particolari requisiti di cui in premessa e in narrativa, che ne dichiarino la sussistenza nei termini e con le modalità ivi indicate, una ulteriore detrazione di L. 30.000 e, quindi, una detrazioine complessiva di L. 230.000.

(Omissis).

adottare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica ordinaria del 6 per mille;

rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

(Omissis).

01A5860-22

COMUNE DI ARRONE

Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il 15 e 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri immobili.

(Omissis).

01A5860-23

COMUNE DI ASSEMINI

Il comune di ASSEMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di riconfermare determinando come segue per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille;

di differenziare, così come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001:

1. Immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.) 6,5 per mille;

di fissare le seguenti agevolazioni:

casa adibita ad abitazione principale da parte del possessore 4 per mille;

interventi di recupero di immobili di cui all'art. 1 comma 5, 4 per mille L. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori;

di riconfermare, l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-24

COMUNE DI ATINA

Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene come di seguito determinata:

5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 gennaio 1996, n. 662:

a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;

b) la detrazione di L. 220.000 sull'abitazione principale;

c) la detrazione di L. 220.000 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei familiari in linea retta.

(Omissis).

01A5860-25

COMUNE DI ATTIGLIANO

Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare al 5,5, per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 2001;

2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta;

3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, né di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

01A5860-26

COMUNE DI ATTIMIS

Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate e/o concesse in comondato a soggetto che le utilizza come abitazione principale e/o concesse in uso gratuito a familiari (parenti al terzo grado ed affini fino al secondo grado);

3) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48, della legge 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% e che i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-27

COMUNE DI AZEGLIO

Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

aliquota unica: 5,8 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 a 504 e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

01A5860-28

COMUNE DI AZZONE

Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-29

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al "gruppo A" esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze. ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera B);

b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in premessa;

c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere *a*) *b*);

d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari dalle caratteristiche e con le modalità individuate con il citato atto di Consiglio comunale n. 61;

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

2. Elevare, ai sensi dell'art. 8. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, art. 122, per l'anno 2001, a L. 300.000 l'importo di L. 200.000 relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali già individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 in data odierna citato in premessa.

(Omissis).

01A5860-30

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2001 in L. 270.000 la detrazione in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a L. 500.000 limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili così come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione è compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali;

2. (Omissis).

3. (Omissis).

01A5860-31

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ici nella misura del 6 per miile.

(Omissis).

01A5860-32

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

1° casa e aliquota ordinaria 5 per mille;

2° casa in affitto 6,5 per mille;

2° casa non affittata e tenuta a disposizione 7 per mille;

per i proprietari che affittano la 2° casa con contratto concordato proprietari-inquilini 5 per mille;

a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili 4 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(*Omissis*)

Di dare atto che l'imposta sarà incassata direttamente utilizzando il C/C postale n. 10025468.

(Omissis).

01A5860-33

COMUNE DI BASSIGNANA

Il comune di BASSIGNANA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota abitazioni principali 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-34

COMUNE DI BEDIZZOLE

Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione L. 200.000;

aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

01A5860-35

COMUNE DI BÉE

Il comune di BÉE (provincia del Verbano–Cusio-Ossola) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-36

COMUNE DI BENNA

Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001; l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-37

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;

unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 articolo 2 comma 3 (articolo 5 comma 4 regolamento comunale): 2 per mille;

altre unità immobiliari: 6,6 per mille;

detrazioni per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'articolo 10 del regolamento comunale: L. 220.000 annue;

ulteriore detrazione di L. 80.000, per un importo complessivo non superiore a L. 300.000 annue, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000, di tuffi i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:

nucleo familiare composta da 6 o più componenti al 1 gennaio 2001:

reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6);

e) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;

f) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamità naturali nel corso del 2000:

g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai tini IRPEF l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000.

Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprietà immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.

Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 è necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti;

2) di modificare l'aliquota I.C.I. indicata nello schema della relazione previsionale e programmatica prevista per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 dal 2,5 per mille al 2 per mille.

(Omissis).

01A5860-38

COMUNE DI BERNAREGGIO

Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5,6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari destinate a civile abitazione non locate (Categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (Categoria catastale C/2 - C/6);

3. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 27.000.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini. Coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro il 31 maggio 2001;

4. di determinare per l'anno 2001 in misura del 2 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato; coloro che ritengano di avere diritto alla presente agevolazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformità al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto.

(Omissis).

01A5860-39

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nel seguente modo:

aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

Il contribuente è obbligato a presentare al Comune la comunicazione di variazione per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggetività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il 31 dicembe dell'anno in corso; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune.

(Omissis)

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati solo sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune n. 28893261.

(Omissis).

01A5860-40

COMUNE DI BETTOLA

Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota della Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-41

COMUNE DI BIRORI

Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Omissis).

01A5860-42

COMUNE DI BISUSCHIO

Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

5 per mille: abitazione principale;

5,5 per mille: aliquota ordinaria.

La detrazione per l'abitazione principale è stata fissata in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-43

COMUNE DI BOGLIASCO

Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, (*omissis*), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, come segue:

aliquota 4,2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota 5.4 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-44

COMUNE DI BOLOGNA

Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001, (*Omissis*) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

1. del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse;

2. del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. del 5,7 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. del 5,7 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

5. del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

6. del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7. dello zero per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; del mancato versamento dell'imposta gli interessati sono tenuti a dare annualmente comunicazione al Comune;

8. del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili;

e di stabilire in L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

01A5860-45

COMUNE DI BOMARZO

Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili;

2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale;

3. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000.

(Omissis).

01A5860-46

COMUNE DI BONAVIGO

Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, *(Omissis)*, nella misura unica del 6,2 per mille.

(Omissis).

01A5860-47

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

4,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente dal proprietario residente nel Comune;

4,5 per mille per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune;

6,8 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di confermane nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale;

3. di stabilire nella somma di L. 250.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale per i soggetti passivi d'imposta residenti del comune, e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle condizioni che verranno riportate in regolamento;

(Omissis).

01A5860-48

COMUNE DI BORGOROSE

Il comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare altresì agli stessi effetti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-49

COMUNE DI BORRIANA

Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune come in appresso:

consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse 4,5 per mille;

consistenze di non residenze 5,5 per mille;

fabbricati produttivi: 5,5 per mille, ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 230.000 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-50

COMUNE DI BOVEZZO

Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, *(omissis)*, l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-51

COMUNE DI BREIA

Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-52

COMUNE DI BRESCIA

Il comune di BRESCIA ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato:

aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati in locazione con canone determinato, alla data del 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai sensi della legge n. 431 del 1998, specificando che tali s'intendono quelli ad uso abitazione non locati, né concessi in comodato a terzi, né utilizzati direttamente dal possessore;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 270.000;

la detrazione per le unità immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di L. 150.000.

(Omissis).

01A5860-53

COMUNE DI BRESSANONE (BRIXEN)

Il comune di BRESSANONE (BRIXEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché a quelle assimilate ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 500.000 estesa anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

5. di confermare per l'anno 2001 sulla base dei criteri già adottati con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 febbraio 2000 la detrazione I.C.I. in L. 600.000 relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

6. di confermare per l'anno 2001 le condizioni ed il relativo modulo di domanda per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione già approvato con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 dicembre 2000.

(Omissis).

01A5860-54

COMUNE DI BRIAGLIA

Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-55

COMUNE DI BRIOSCO

Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unità immobiliari non locate;

2. di darsi atto che la detrazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 17 febbraio 2000.

(Omissis).

01A5860-56

COMUNE DI BRIUSNENGO

Il comune di BRIUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicala per questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonché l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5°, legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

(Omissis).

01A5860-57

COMUNE DI BROCCOSTELLA

Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare, *(omissis)*, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica, del 5,7 per mille, confermando quella già stabilita per l'anno 2000.

(Omissis).

01A5860-58

COMUNE DI BRUSCIANO

Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. 2001;

2. fissare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-59

COMUNE DI BUBBIANO

Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato il 16 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

immobili (comprese abitazioni principali), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille;

immobili di categoria "D": 7 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione annua per l'abitazione princiale.

(Omissis).

01A5860-60

COMUNE DI BUSSERO

Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;

abitazione non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi);

altri immobili, aliquota pari al 6 per mille;

immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille,

di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-61

COMUNE DI BUSSETO

Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquota ordinaria 5,8 per mille;

Aliquota agevolata per la prima abitazione e relative pertinenze 5 per mille;

Aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille;

Detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite a prima abitazione nella misura pari a L. 200.000;

Detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale così come stabilito con delibera G.C. n. 146 del 28 luglio 1999 previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria.

(Omissis).

01A5860-62

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001:

nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;

nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10) per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D);

nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonché le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/6;

2. la detrazione per l'abitazione principale è quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dalla legge n. 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-63

COMUNE DI BUTTRIO

Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

Aliquota ordinaria: 5 per mille;

Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta.

Aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati.

2. di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze.

(Omissis).

01A5860-64

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.

(Omissis).

01A5860-65

COMUNE DI CADEO

Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cadeo nelle seguenti misure:

4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di L. 200.000;

6.25 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-66

COMUNE DI CAGLI

Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere *b*) e *c*), nella misura del 5,5 per mille;

B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, per le unità immobiliari classificate C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.10, a condizione che nelle medesime sia svolta un'attività (commerciale, industriale, artigianale o altro) e che l'attività stessa sia svolta nelle unità in questione direttamente dal soggetto passivo così come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

C) aliquota nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale (anche se il possessore non è soggetto passivo I.C.I. per l'abitazione principale).

Detrazioni: fino a L. 200.000 per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale.

N.B. si considerano abitazioni principali anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residenti (art. 10, comma 4, del vigente regolamento I.C.I.).

(Omissis).

01A5860-67

COMUNE DI CAGLIARI

Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2001, rettificando la delibera di giunta n. 1206/2000, l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale al 5,7 per mille con riduzione al 4,3 per mille nel caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato.

2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della suddetta delibera di giunta n. 1206/2000:

aliquote I.C.I. 2001:

abitazione principale 4,3 per mille;

altri immobili 4,5 per mille.

Detrazioni per l'abitazione principale:

L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000;

L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra L. 25.000.001 e L. 35.000.000;

L. 200.000 previste per legge in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000.

(Omissis).

01A5860-68

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 9 e 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

A) Reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno 2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);

B) Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

C) Il reddito familiare riferito all'anno 2000 (19.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000 in presenza di una delle seguenti condizioni:

I) per la presenza nel nucleo familiare di:

anziani con più di sessantacinque anni di età compiuti all'1° gennaio 2001;

persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);

II) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione;

III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti il 1° gennaio 2001;

3) di stabilire che:

i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata;

i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unità immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;

4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001.

(Omissis).

1. di modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che viene pertanto cosi ridefinito e rideliberato:

di istituire, a valere per l'anno 2001, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:

a) aliquota del 5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatano;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

unità immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.

L'aliquota del cinque per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

il garage o box o posto auto, coperto e scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

b) aliquota ordinaria del 6,4 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non beati (cioè non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio 2001 non locata né data in comodato a terzi;

d) aliquota del 4 per mille per:

l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta:

e) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta:

2. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione annua di L. 200.000 per l'abitazione principale, e più precisamente per:

l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;

l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

le unità immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;

(Omissis).

01A5860-69

COMUNE DI CALENDASCO

Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-70

COMUNE DI CALIZZANO

Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. *(omissis).*

aliquota ordinaria 5 per mille;

2. aumentare la detrazione d'imposta a L. 220.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

01A5860-71

COMUNE DI CAMAIORE

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 10 gennaio e 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota ordinaria 6,9;

aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie:

1) per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I.;

2) per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 11 comma 2 o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 2, comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-*bis* del regolamento comunale I.C.I. purché il con tratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449,;

3) per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale (I.C.I.);

4) per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I.

Aliquota ridotta 2 per mille operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, purché il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. o da pensioni che sono state integrate dall'I.N.P.S. al minimo di legge e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;

da L. 200.000 a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

2. di modificare *(omissis),* la parte dispositiva della propria deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2001, esecutiva, nel senso che alle parole «nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui» sono sostituite le parole «nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante prevalentemente almeno il 50,01% da pensione, non sia superiore a L. 27.000.000».

(Omissis).

01A5860-72

COMUNE DI CAMAIRAGO

Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili. terreni agricoli;

(Omissis).

01A5860-73

COMUNE DI CAMERINO

Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 e cioè di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. riconfermare per l'anno 2001 l'aumento della detrazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soggetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel Comune nell'anno 2001;

(Omissis).

01A5860-74

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

- aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;

- aliquota abitazione in locazione con contratto «concordato» ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;

- aliquota altri immobili: 5,8 per mille

dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-75

COMUNE DI CAMPO CALABRO

Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, *(omissis)*;

di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione;

di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2001 insieme con copia del presente atto al concessionario della riscossione;

(Omissis).

01A5860-76

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota in vigore.

(Omissis).

01A5860-77

COMUNE DI CAMPORGIANO

Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquota 6 per mille:

1. abitazione principale;
2. abitazione locate;
3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
4. abitazioni ad uso stagionale;
5. altri fabbricati.

Aliquota 7 per mille:

1. abitazioni agibili sfitte.

Detrazione:

L. 200.000 abitazione principale:

L. 250.000 abitazione principale a basso reddito (nuclei familiari con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'anno 2000 pari a:

n. componenti	limite
n. 1	10.608.000
n. 2	16.655.000
n. 3	21.640.000
n. 4	26.096.000
n. 5	30.233.000
n. 6	33.946.000
n. 7	37.658.000
n. 8	41.371.000
n. 9	45.084.000
n. 10	48.797.000

abitazione principale ove venga esercitata attività di Bed & Breakfast;

abitazione principale ove venga esercitata attività di agriturismo.

L. 300.000 abitazione principali ubicate nella frazione di Puglianella.

(Omissis).

01A5860-78

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote nella misura differenziata:

Aliquota ordinaria 6 per mille

Aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreché l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.

Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.

(Omissis).

01A5860-79

COMUNE DI CAMUGNANO

Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale;

di stabilire ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

01A5860-80

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. già vigenti per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille, applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:

alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

all'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabià, le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unità per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.

La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, è stabilita in L. 250.000.

aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano:

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

interventi volti all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

aliquota agevolata, pari al 3 per mille a favore degli enti senza scopo di lucro.

aliquota agevolata, pari ai 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

aliquota ordinaria: 7 per mille:

gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;

gli immobili posseduti da non residenti;

per tutti i casi per i quali non è prevista una aliquota agevolata.

(Omissis).

01A5860-81

COMUNE DI CAORLE

Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato il 18 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi.

(Omissis).

01A5860-82

COMUNE DI CAPANNORI

Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie in proprietà individuale residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o condotte da familiari;

2. di confermare la detrazione maggiorata di L. 500.000 sull'abitazione principale a favore dei cittadini collocati nelle fasce di reddito maggiormente disagiate da computarsi con le modalità previste dal regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente alle prestazioni agevolate rese dal comune;

(Omissis).

01A5860-83

COMUNE DI CAPRIE

Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ridotta 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze.

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota maggiorata 6 per mille, per gli alloggi non locati;

L'importo della detrazione I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta è stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1991 n. 446.

(Omissis).

01A5860-84

COMUNE DI CARERI

Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

01A5860-85

COMUNE DI CARLAZZO

Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2001;

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota per l'abitazione principale; 5 per mille;

aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale: 5 per mille;

aliquota per terreni edificabili: 5 per mille.

2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-86

COMUNE DI CARMAGNOLA

Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Tipologia - aliquota:

unità immobiliare adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2 pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, 5 per mille;

detrazione per ogni unità immobiliare adibita prima casa, comprensiva delle pertinenze L. 210.000;

unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta al secondo grado e da questi adibiti a prima casa, 5 per mille nessuna detrazione;

unità immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 2 per mille nessuna detrazione;

unità immobiliari adibite a civile abitazione non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 per mille;

altri immobili 6 per mille;

unità immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purché non locate; equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione di L. 210.000.

(Omissis).

01A5860-87

COMUNE DI CAROLEI

Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo Comune per l'anno 2001;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A5860-88

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

3. aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-89

COMUNE DI CARRÈ

Il comune di CARRÈ (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale,

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unità immobiliare adibita a prima casa:

1) di concedere, relativamente all'anno di imposta 2000, una detrazione di L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale così individuate;

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere l'unico immobile di proprietà su tutto il territorio nazionale (per il concetto di abitazione principale si rimanda al regolamento I.C.I., artt. 1 e 2);

b) godimento della sola pensione sociale, oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 100.000; nel caso di più componenti la famiglia, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e di terreni come sopra dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta e derivante esclusivamente da pensione, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, uguale o inferiore alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. (per l'anno 2000 L. 720.900) oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 50.000 e così riparametrata:

per la persona sola: 100% della quota base;

per il nucleo familiare composto da più componenti il reddito si calcola sommando:

1) per l'intestatario della famiglia 100% della quota base;

2) per il secondo componente il 70% della quota base;

3) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

1. in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare anagrafico di persona con handicap grave (100% con accompagnamento) certificato da apposita commissione medica.

In quest'ultimo caso l'invalidità di cui sopra, proprio per la sua valenza, è titolo sufficiente per il godimento di detta detrazione indipendentemente dalle unità immobiliari possedute e dalla soggettività passiva che deve comunque ricadere sulle persone indicate secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. B) del regolamento I.C.I.

2. di stabilire che i requisiti di cui sopra dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno 2001 fatta eccezione per coloro che avevano inoltrato tale istanza in relazione all'anno di imposta 2000 e che presenteranno ancora i requisiti per il titolo;

(Omissis).

01A5860-90

COMUNE DI CASAMASSIMA

Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2001, come segue:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,2 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,2 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

8) aliquota agevolata speciale del 4 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9) aliquota speciale del 6 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

B. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

C. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

titolari di pensioni sociali;

titolari di pensioni di invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale,

sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

01A5860-91

COMUNE DI CASANOVA LERRONE

Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per abitazione principale: 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di prorpietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

(Omissis).

01A5860-92

COMUNE DI CASARGO

Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille .

(Omissis).

01A5860-93

COMUNE DI CASPERIA

Il comune di CASPERIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili;

(Omissis).

01A5860-94

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Il comune di CASSANO SPINOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. viene determinata, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota nella misura del 6 per mille per gli immobili di tipo industriali e le aree edificabili, e un'aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille per ogni altro tipo di immobile;

(Omissis).

01A5860-95

COMUNE DI CASSIGLIO

Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la prima casa nella misura del 6 per mille e per ogni altra tipologia di immobile nella misura del 7 per mille;

di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-96

COMUNE DI CASSINO

Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa;

b) di aumentare di un punto percentuale l'aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti a prima casa, pari al 6,5 per mille;

c) di confermare in L. 230.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione;

d) di disporre che il servizio competente provveda ad espletare le incombenze conseguenziali fissate dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

01A5860-97

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) nella misura del 5,8 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi;

2. di stabilire, *(omissis)*, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di L. 230.000 (lire duecentotrentamila);

3. di stabilire, *(omissis)*, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente pensionato il cui reddito lordo complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. dell'anno precedente non superi L. 18.000.000 è elevata a L. 300.000; tale circostanza deve essere annualmente autocertificata dal contribuente, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, utilizzando gli appositi stampati messi a disposizione dall'ufficio tributi del comune.

(Omissis).

01A5860-98

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Il comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota nella misura unica del 5,3 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2001 in L. 200.000;

di concedere per l'anno 2001 una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati:

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 2000;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2000: fino a L. 14.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali;

B) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferito al 2000 non superiore a L. 14.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia;

C) famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti;

reddito pro capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta ed eventualmente una relativa pertinenza sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2001 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà, o altro diritto reale.

(Omissis).

01A5860-99

COMUNE DI CASTEL MADAMA

Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota da applicare abitazioni principali 5 per mille;

aliquota da applicare abitazioni secondarie 6 per mille;

2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille;

per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui a presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6. determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000;

7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

8. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

9. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

01A5860-100

COMUNE DI CASTELCIVITA

Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/1990.

(Omissis).

01A5860-101

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA

Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1) aliquota del 4,75 per mille per:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dimora abitualmente;

b) pertinenza relativa all'unità immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale.

Detrazione L. 200.000.

La detrazione per l'abitazione principale è elevata a L. 300.000 a favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti:

nucleo familiare anagraficamente certificato composto da:

1 persona reddito da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) + pens. combattenti (debito vitalizio);

2 persone ed oltre reddito da pensione minima INPS + P.S. o A.S. + pens. combattenti (debito vitalizio).

Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno precedente. Comunque l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza;

2) aliquota del 5 per mille per:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e non possiedono alloggi in proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento;

b) pertinenza relativa all'unità immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale;

3) aliquota del 7 per mille per:

unità immobiliare ad uso di abitazione non locata o locata a soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale;

4) aliquota del 6 per mille per:

a) unità immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

b) le unità immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

(Omissis).

01A5860-102

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di approvare con decorrenza 1° gennaio 2001 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-103

COMUNE DI CASTELGRANDE

Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al disposto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote ‰
1	Per tutte le tipologie misura unica	4

2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione di imposta (lire in ragione annua)
1	Per la sola abitazione principale	—	L. 200.000

3. dare atto:

a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

4. copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;

(Omissis).

01A5860-104

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota prima casa 4,5 per mille;

aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio ass.li) purché non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprietà 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i 65 anni di età;

detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale);

Viene estesa l'aliquota agevolata del 4,5 per mille anche per una pertinenza alla prima abitazione nel modo seguente:

cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale;

superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale;

distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 ml;

l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza.

(Omissis).

01A5860-105

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo e il 4 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

1. di fissare in L. 500.000 la detrazione afferente l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di soggetti pensionati, ultrasessantenni alla data del 1° gennaio 2001, con reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000.

(Omissis).

01A5860-106

COMUNE DI CASTELLARANO

Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale le sue pertinenze in L. 270.000.

(Omissis).

01A5860-107

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo:

abitazione principale 6 per mille;

altri fabbricati 6,5 per mille.

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-108

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-109

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

Il comune di CASTELLI CALEPIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. aliquota ridotta al 5 per mille, da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);

2. aliquota del 6,5 per mille, per le aree fabbricabili;

3. aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutto il resto (seconde case, unità produttive, aree fabbricabili etc.);

4. detrazione per abitazione principale L. 200.000 con gli stessi criteri del punto 1.

(Omissis).

01A5860-110

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Il comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, secondo quanto previsto dall'atto di G.C. n. 36/2000, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, per l'anno 2001 e confermare in L. 250.000 le detrazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 prevista per le abitazioni principali;

2. di dare atto che tale previsione sarà registrata nel bilancio di previsione 2001.

(Omissis).

01A5860-111

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili);

abitazione non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura.

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000.

(Omissis).

01A5860-112

COMUNE DI CASTELMOLA

Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota unica I.C.I. 6 per mille, per l'anno 2001, da applicare nel comune di Castelmola, aumentando la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 250.000;

2. stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta.

(Omissis).

01A5860-113

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;

b) aree fabbricabili 6,5 per mille;

c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille.

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

Tale detrazione non applicabile nella fattispecie di abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado;

3. detrazione per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purché titolari di sola pensione sociale, o portatori di handicap, riconosciuti al 100%, il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i quindici milioni: L. 500.000.

(Omissis).

01A5860-114

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

01A5860-115

COMUNE DI CASTENASO

Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

5,4 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, degli anziani o dei disabili possessori di unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, del comodante di unità immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

e per le pertinenze dell'abitazione principale così come regolamentato dalle norme soprarichiamate;

0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4;

9 per mille per gli alloggi non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7 per mille per gli alloggi non locati da un periodo inferiore a due anni;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:

1. possesso dei solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere, nel nucleo familiare, un portatore di handicap;

b) famiglie con minorenni in affido:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido;

c) famiglie con 3 o più figli:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli;

d) giovani coppie:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età;

e) famiglie con redditi bassi:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicate alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 14.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo;

f) famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno è presente un anziano:

1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;

la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta all'ufficio tributi del comune di Castenaso, piazza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

3. di riconoscere altresì una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungere alle detrazioni di L. 200.000 agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari.

(Omissis).

01A5860-116

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Ritenuto quindi per l'anno 2001 dover procedere a determinare le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate:

1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

2. aliquota: 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, così come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;

3. aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.

La suddetta aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-117

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale;

di demandare all'ufficio tributi del comune l'espletamento dei compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

01A5860-118

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. approvare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501;

2. aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 500.000 per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare.

(Omissis).

01A5860-119

COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

Il comune di CASTRIGNANO DE' GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'Imposta Comunale sul valore degli immobili (ICI) così come previsto negli anni 1999 e 2000 di cui alle delibere citate in narrativa, come qui di seguito riportato:

5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza;

6,5 per mille per i restanti soggetti passivi.

2) di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e della relativa pertinenza.

(Omissis).

01A5860-121

COMUNE DI CELANO

Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di stabilire, *(omissis),* le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 di seguito indicate:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5 per mille per ogni altro tipo di immobile.

(Omissis).

01A5860-122

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Il comune di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) *(omissis)*, di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ICI nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille;

aliquota pertinenze di abitaz. princ. in misura del 5,5 per mille (art. 9, comma 11 del regolamento comunale)

aliquota per i terreni agricoli nella misura del 5,5 per mille.

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3) di confermare, inoltre, la elevazione della detrazione principale a L. 500.000 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione, nel territorio nazionale.

(Omissis).

01A5860-123

COMUNE DI CERESARA

Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare, per l'esercizio finanziario 2001, le aliquote sotto riportate, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, e precisamente:

il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili;

L. 200.000 quale detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali.

(Omissis).

01A5860-124

COMUNE DI CERETE

Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare l'aliquota ICI nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 250.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1° grado come da art. 8 del regolamento "Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998;

(Omissis).

01A5860-125

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 4,5 per mille per:

le abitazioni principali;

le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 regolamento comunale);

le abitazioni concesse in corcordato d'uso a parenti di 1° grado (art. 7 regolamento comunale);

locazione di immobile a titolo di abitazione principale con "contratto concordato" - esclusa detrazione di legge - (art. 8 regolamento comunale);

aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta.

(Omissis).

01A5860-126

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare le aliquote da applicare per l'anno 2001, come sotto specificato:

aliquota per le abitazioni principali 4 per mille.

Per abitazioni principali si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale "A" e le relative pertinenze classificate in categoria catastale "C2" - " C6" - "C7", limitatamente a due unità immobiliari per ogni abitazione principale" che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale.

L'aliquota del 4 per mille è estesa anche ai possessori di quote di proprietà relative alla abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli."

aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.

(Omissis).

01A5860-127

COMUNE DI CERRINA

Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 200 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-128

COMUNE DI CERVA

Il comune di CERVA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire la detrazione, in misura unica, equivalente al minimo fissato dalla legge vigente in materia;

3. di stabilire la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o fatiscenti.

(Omissis).

01A5860-129

COMUNE DI CESANA TORINESE

Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in L. 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

3) di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).

(Omissis).

01A5860-130

COMUNE DI CESENATICO

Il comune di CESENATICO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

1) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unità immobiliari indicate all'art. 4, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonchè per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado;

2) 7 per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente;

3) 6,4 per mille per tutti gli altri immobili;

di approvare per l'anno 2001 la maggiore detrazione, pari a L. 300.000, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A).

(Omissis).

01A5860-131

COMUNE DI CEVO

Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio 2001 e il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare – I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

- la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2001, ad oggetto: «imposta comunale sugli immobili anno 2001: determinazione aliquota» e dato atto che la detrazione rimane invariata a L. 300.000;

(Omissis).

01A5860-132

COMUNE DI CHIAMPO

Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per l'abitazione principale;

b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

a) L. 230.000 per l'abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-133

COMUNE DI CHIANOCCO

Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

01A5860-134

COMUNE DI CHIARAVALLE

Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota al 5,8 per mille e di elevare tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da più di un anno. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti nell'ordinanza del sindaco;

3) di elevare, per l'abitazione principale, la detrazione da L. 200.000 a L. 220.000, e, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 53, punto 3, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di elevare la detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali:

a) soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS;

b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima INPS o di sole pensioni di importo non superiore al minimo INPS.

Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 2001 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti.

(Omissis).

01A5860-135

COMUNE DI CHIAVARI

Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5,25 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonché per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore.

(Omissis).

01A5860-136

COMUNE DI CHIONS

Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote già in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioè:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili;

L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-137

COMUNE DI CHIUPPANO

Il comune di CHIUPPANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze iscritte nelle categorie catastali C2-C6 e C7, e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. Di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unità immobiliare adibita a prima casa.

(Omissis).

01A5860-138

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in L. 220.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri immobili;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, così come stabilito dall'art. 59, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

01A5860-139

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. (*omissis*) di proporre, per l'anno 2001, al consiglio comunale la diminuzione al 4,75 per mille dell'aliquota per l'abitazione principale e la riconferma delle altre aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, stabilite per l'esercizio finanziario 2000, e precisamente:

4,75 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie;

detrazione unica di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-140

COMUNE DI CIVEZZANO

Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 2001, dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio;

3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-141

COMUNE DI CODOGNÈ

Il comune di CODOGNÈ (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;

2. di fissare, per l'anno 2001, in L. 220.000 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo;

3. di fissare, anche per l'anno 2001, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

01A5860-142

COMUNE DI COLFELICE

Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

(Omissis).

01A5860-143

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 270.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di equiparare ad abitazione principale quanto previsto dall'art. 9 del regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 54 del 22 dicembre 1998;

(Omissis).

01A5860-144

COMUNE DI COLLEBEATO

Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

aliquota del 5,5 per l'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 504/1992;

aliquota del 5,5 per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali;

aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, così come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori;

aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori;

aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

esenti: terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);

2. di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

(Omissis).

01A5860-145

COMUNE DI COLLESALVETTI

Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote, detrazioni e agevolazioni per i soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 previste per l'anno 2000 e di modificare per l'anno 2001 in diminuzione di due punti percentuali l'aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

aliquote:

aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: 2 per mille;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ed abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille;

aliquota per l'abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale abitazione principale e propria residenza: 5,5 per mille (art. 4 regolamento I.C.I.);

aliquota per alloggi sfitti non utilizzati e non occupati (art. 7 regolamento I.C.I.): 9 per mille;

detrazioni:

L. 240.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (art. 4 regolamento I.C.I.);

L. 300.000 per i proprietari di unità immobiliare aventi i seguenti requisiti:

a) nuclei familiari con disabili totali proprietari di un solo immobile e con un reddito lordo complessivo fino a L. 42.000.000;

b) titolari redditi minimi (non superiore a L. 14.000.000 oltre 4.000.000 lorde per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare);

c) giovani coppie di età non superiore ai trentadue anni al 1° gennaio 2000 con un reddito lordo complessivo non superiore a L. 35.000.000;

d) ultrasessantacinquenni con reddito lordo complessivo non superiore a L. 20.000.000 proprietari di una sala abitazione.

(Omissis).

01A5860-146

COMUNE DI COLOBRARO

Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 è determinata nella misura unica del 4 per mille;

2. la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 300.000 per l'anno 2001 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).

01A5860-147

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Il comune di COLOGNA VENETA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. (*omissis*);

2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale, così come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta I.C.I., deliberato con provvedimento consiliare n. 82 del 24 settembre 1998, esecutivo, integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 3 febbraio 1999, esecutiva, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

01A5860-148

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2001 (*omissis*) nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

01A5860-149

COMUNE DI COMERIO

Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

si determina, per l'anno 2001, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,3 per mille;

si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-150

COMUNE DI CONCESIO

Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote I.C.I., *(omissis),* per l'anno 2001, come di seguito:

6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.), distanti dall'abitazione principale non più di 200 metri;

6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali abbiano stabilito la propria abitazione principale e vi dimorano abitualmente;

7 per mille per le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;

2. di fissare un'aliquota agevolata I.C.I. per le abitazioni situate nel centro storico ed in fase di ristrutturazione/recupero per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille e per i successivi 6 anni;

3. di stabilire atto che per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di L. 200.000 in aggiunta alle 200.000 previste dalla legge e previa presentazione di apposita domanda da presentare entro il 30 giugno 2001 ed alle condizioni previste nel dispositivo della deliberazione consiliare n. 88 del 23 dicembre 1999;

(Omissis).

01A5860-151

COMUNE DI COSEANO

Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota del 5,5 per mille;

la detrazione per abitazione principale di L. 200.000;

l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

(Omissis).

01A5860-152

COMUNE DI COSOLETO

Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

01A5860-153

COMUNE DI COSSANO BELBO

Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sule abitazioni principali;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000, la detrazione prevista per le abitazioni principali;

3. di confermare un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria 2000, una sola unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, è soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per le abitazioni principali;

(Omissis).

01A5860-154

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001 relativamente a tutti i beni immobili oggetto della tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-120

COMUNE DI CRISSOLO

Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

01A5860-155

COMUNE DI CUGNOLI

Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, anche per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:

abitazione principale 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 5 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

(Omissis).

01A5860-156

COMUNE DI CUNEVO

Il comune di CUNEVO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille e di fissare la detrazione di L. 250.000, a favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-157

COMUNE DI CURTI

Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2001, così come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

3. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curerà le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze;

4. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilità;

(Omissis).

01A5860-158

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota: 7 per mille;

aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a L. 20.000.000; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto;

(Omissis).

01A5860-159

COMUNE DI DELIANUOVA

Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. *(omissis),* di applicare per l'anno 2001, l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I., da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa;

(Omissis).

01A5860-160

COMUNE DI DELLO

Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille.

Fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti:

proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2, A3, A4, A5, A6;

reddito familiare netto anno 2000 nel limite annuo così definito:

per n. 1 persona: L. 13.000.000

per n. 2 persone: L. 16.340.000

per n. 3 persone: L. 20.980.000

per n. 4 persone: L. 24.520.000

per n. 5 persone: L. 29.520.000

per n. 6 persone: L. 33.400.000

oltre 6 persone: L. 37.600.000

Il reddito da considerare è quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo di convivenza familiare detratta del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

La maggiore detrazione di L. 320.000 è assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprietà di L. 80.000.000.

Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

01A5860-161

COMUNE DI DESANA

Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5 per mille e 7 per mille, quale aliquota diversificata per alloggi non locati, ex art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, in via di conferma dell'aliquota già praticata nello scorso esercizio;

di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della detrazione già praticata nello scorso esercizio.

(Omissis).

01A5860-162

COMUNE DI DIANO MARINA

Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I., da applicare nel comune di Diano Marina:

1) aliquota agevolata del 4,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Diano Marina, esclusivamente all'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purché vi sia dimora abituale;

2) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi;

3) aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili utilizzati per le attività produttive, come di seguito specificati:

gruppo "A":

categoria A/10 uffici e studi privati

gruppo "C":

categoria C/1 negozi e botteghe

categoria C/3 laboratori per arti e mestieri

categoria C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi

gruppo "D": tutte le categorie

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta all'aliquota agevolata del 4,5 per mille, l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.:

art. 10, comma 4, punto *a*): anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

art. 10, comma 4, punto *b*): soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso;

art. 10, comma 4, punto *c*): due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita medesime;

art. 10, commi 2 e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, così come individuate dal regolamento comunale, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potrà essere applicata tale agevolazione

per più di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si può detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

art. 11, commi 3 e 4: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali;

art. 11, comma 5: proprietari che concedono in locazione immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998; non si applica la detrazione per le abitazioni principali.

Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovrà poi essere trasmessa entro il termine di consegna delle denunce di variazione I.C.I. per l'anno 2001, all'ufficio protocollo del comune od inviata tramite raccomandata a.r.;

di determinare in L. 200.000, come per l'anno 2000, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

(Omissis).

01A5860-163

COMUNE DI DICOMANO

Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

6 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;

7 per mille per gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000 pari ad € 108,46, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

01A5860-164

COMUNE DI DOBBIACO (TOBLACH)

Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura sottoelencata:

per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille;

2. di aumentare per l'esercizio 2001 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 416, nel testo vigente, da L. 200.000 a L. 1.100.000, l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente;

3. *(omissis)*;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

01A5860-165

COMUNE DI DOLZAGO

Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dai residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili, per l'anno 2001;

di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo è fissata in L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno durante i quali è adibita a tale destinazione;

(Omissis).

01A5860-166

COMUNE DI DOMANICO

Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella misura:

6 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);

7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprietà non ricompresi nel primo punto;

2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

(Omissis).

01A5860-167

COMUNE DI DOMICELLA

Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

“fissare per l’anno 2001 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille”;

(Omissis).

01A5860-168

COMUNE DI DONATO

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l’anno 2001 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

2. di riconoscere per l’anno 2001, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d’imposta di L. 250.000;

3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2);

(Omissis).

01A5860-169

COMUNE DI DRONERO

Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

Di fissare, per l’anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

(Omissis).

01A5860-170

COMUNE DI DRUENTO

Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

di stabilire, per il 2001, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 230.000.

(Omissis).

01A5860-171

COMUNE DI DURAZZANO

Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l’anno 2001 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille ed importo a detrazione per l’abitazione principale nella misura di L. 200.000 (duecentomila);

(Omissis).

01A5860-172

COMUNE DI EBOLI

Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

1. stabilire, per l’anno 2001, l’aliquota ordinaria pari al 6 per mille, tranne per i fabbricati destinati ad abitazioni principali, i terreni agricoli, gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazioni principali, gli alloggi non locali, di seguito disciplinati;
2. stabilire una aliquota per abitazioni destinate ad abitazione principale e per terreni agricoli nella misura del 5,75 per mille;
3. stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 6,25 per mille;
4. stabilire una aliquota per gli alloggi non locati nella misura pari al 7 per mille;
5. stabilire, per l’anno 2001, in lire 350.000 (trecentocinquantamila) l’importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

01A5860-173

COMUNE DI ENTRACQUE

Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l’anno 2001, nella misura del 5,2 per mille, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l’aliquota I.C.I. da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti;
2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-174

COMUNE DI FAGAGNA

Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l’11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-175

COMUNE DI FALCADE

Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

5 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nel regolamento comunale;

5 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

7 per mille (a conferma dell'attuale percentuale) in tutti i restanti casi;

detrazione pari a L. 250.000 per unità immobiliare adibita a prima abitazione;

di confermare, anche per il 2001, il considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che siano ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la medesima non risulti locata;

(Omissis).

01A5860-176

COMUNE DI FARA SAN MARTINO

Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-177

COMUNE DI FARIGLIANO

Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare come segue, i valori aliquota I.C.I. per l'anno 2001: diversificata come sotto riportato dell'aliquota I.C.I.:

1. per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6,5 per mille;

2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille;

3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille;

4. per le abitazioni locate ma usate come abitazione principale 5,5 per mille;

di proporre al Consiglio comunale di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 59, decreto legislativo n. 446/1997;

(Omissis).

01A5860-178

COMUNE DI FELINO

Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria al 5,75 per mille;

aliquota al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore;

aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non beati e tenuti a disposizione;

2. di dare atto che, non avvalendosi delle facoltà di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per le abitazione principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore, la stessa nel 2001 sarà applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-179

COMUNE DI FIESOLE

Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.: 5,8 per mille;

b) unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

c) immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* 7 per mille;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, è confermata, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (duecentomila) e che tale misura è elevata a L. 300.000 (trecentomila) limitatamente a quanto disposto con l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14 dicembre 1998, n. 120, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale del 28 febbraio 2000, n. 29 e dell'11 dicembre 2000, n. 114;

(Omissis).

01A5860-180

COMUNE DI FIRENZE

Il comune di FIRENZE ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*);

b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare qualificabile come "pertinenza", anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purché sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purché sia:

a. classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);

b. direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;

delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge;

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale;

delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata;

c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità;

delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;

delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie "C/1", "C/2" e "C/3" e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal comune "storico" o "tipico" ed inserito nell'apposito albo;

d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001, *(omissis),* le detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:

a) in lire 500.000:

a favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 43 milioni lordi;

a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 23 milioni lordi;

b) in lire 200.000:

a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata.

01A5860-181

COMUNE DI FLUMERI

Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
Segnalazione aliquote
(Legge 24 ottobre 1996, n. 556 – Legge 23 dicembre 1996 n. 662)

N. ordine	Delibera	Aliquota	Riferita a:
1			
2		4,5	Abitazione principale
3		4,5	Abitazione principale anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662
4		4,5	Abitazioni locate utilizz. come abitazione principale, art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556
5		7	Immobili diversi da abitazioni (specificare) Immobili a destinazione speciale – Gruppo D
6		4,5	Alloggi non locati
7		4,5	Enti senza scopo di lucro (specificare)
8		4,5	Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662
9		4,5	Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale

(Omissis).

01A5860-182

COMUNE DI FONTEVIVO

Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di modificare le aliquote I.C.I. con l'istituzione di una nuova aliquota del 4 per mille per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. di dare atto che, dopo la precedente modifica, le aliquote in vigore sono le seguenti:

aliquote:

a) abitazione principale: 4,8 per mille.

Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina.

Si considerano abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado;

b) altri fabbricati, terreni, aree: 5 per mille

c) case sfitte: 7 per mille;

d) immobili beati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 4 per mille;

detrazioni:

abitazione principale: L. 220.000;

portatori di handicap: L. 400.000 in relazione al reddito:

1 persona: fino a L. 20.000.000;

2 persone: fino a L. 30.000.000;

3 persone: fino a L. 35.000.000;

4 persone: fino a L. 40.000.000;

5 persone: da 40 a 50 milioni.

(Omissis).

01A5860-183

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001 in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-184

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare ed applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nelle misure di seguito indicate:

aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille;

aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5 per mille;

aliquota per immobili di proprietà di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille;

aliquota per gli immobili definiti «Rustici» ed «Edifici del territorio non urbano del fondovalle» (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille;

2. di proporre in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale estesa anche ai casi previsti nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta;

3. di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

01A5860-185

COMUNE DI FOSSALTO

Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, è stabilita, per il 2001, nella misura del 5,5 per mille;

2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc.. sono quelli determinati dagli articoli 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive integrazioni sino alla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000);

3. che l'aliquota di cui sopra e così determinata sarà resa nota ai cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi e termini voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a tanto è impegnato.

(Omissis).

01A5860-186

COMUNE DI FRANCOLISE

Il comune di FRANCOLISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato per l'effetto:

1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 così come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curerà le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze;

3. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilità.

(Omissis).

01A5860-187

COMUNE DI FRASCATI

Il comune di FRASCATI (provincia di Roma) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 e con effetto dal 1° gennaio 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,9 per mille;

2. di prevedere le seguenti agevolazioni:

2.*a)* aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni, possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

2.*b)* aliquota del 4 per mille sul valore delle pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. vigente;

2.*c)* aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni utilizzate a titolo gratuito quale abitazione principale da parenti del contribuente in linea retta di primo grado ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I. vigente;

2.*d)* detrazione di L. 300.000 per gli immobili di cui ai punti 2.*a)* e 2.*b)*;

2.*e)* aliquota del 4 per mille sul valore dei terreni agricoli;

2.*f)* aliquota del 4 per mille sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate a canone "concordato" ed il cui contratto sia stata stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2001;

2.*g)* aliquota del 6 per mille sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone «ordinario» ed il cui contratto in essere al 1° gennaio 2001 sia stato regolarmente registrato, e gli immobili di categoria C;

(Omissis).

01A5860-188

COMUNE DI FRASSINETO PO

Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale;

(Omissis).

01A5860-189

COMUNE DI GAIARINE

Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'anno precedente per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille, con le seguenti eccezioni:

4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di L. 200.000;

7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille;

7 per mille sui fabbricati non locati iscrivibili alle categoria C/3 – D/1 - D/7;

come dettagliatamente specificato nell'allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO

Codice	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	detrazione
10	Abitazione principale	articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	4	200.000
11	Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	articolo 1, comma 4-*ter* del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75	4	200.000
12	Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	articolo 4, comma 1, decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556	5	—
13	Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale	articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ultimo periodo)	4	200.000
14	Abitazioni recuperate	Articolo 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449	5	—
15	Abitazione principale anziani o disabili	articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1993, n. 662 (art. 4, comma 2-*bis* reg. com.le)	4	200.000
16	Abitazione principale in uso gratuito a parenti	Articolo 59, lettera *e)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 8, comma 3-*bis* Reg. C)	5	(*) 200.000
17	Pertinenze abitazione principale	Articolo 30, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488	4	SI
20	Fabbricati ordinari	Articolo 2, comma 1, lettea *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)

Segue: ALLEGATO

Codice	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	detrazione
21	Abitazioni locate	Articolo 4, comma 1, decreto-legge 8 agosto 2996, n. 437 convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556 e articolo 4 legge 9 dicembre 1998, n. 431	5	(*)
22	Abitazioni non locate	Articolo 6, comma 2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	7	(*)
23	Abitazioni a disposizione	Articolo 6, comma 2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	7	(*)
24	Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	Articolo 8, comma 1 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	7	(*)
25	Fabbricati categoria D	Articolo 5, comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)
25-*bis*	Fabbricati non locati iscrivibili alle categorie C/3 - D/1 - D/7	Articolo 6, comma 2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Delibera C.C. 6/2000	7	(*)
26	Fabbricati recuperati	Articolo 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449	5	(*)
31	Aree edificabili	Articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)
41	Terreni agricoli	Articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)
42	Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	Articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)
43	Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	Articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5	(*)
51	Enti senza scopo di lucro («ONLUS»)	Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e art. 21 decreto legislativo n. 460/1997	esente	(*)

(*) Vedere regolamento per particolari condizioni.

(Omissis).

01A5860-199

COMUNE DI GAGLIANICO

Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione;

b) aliquota base del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo.

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000.

(Omissis).

01A5860-198

COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di riconfermare e stabilire per l'anno 2001 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis).

01A5860-190

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1° febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

a) aliquota del 4,5 per mille da applicare:

1. prima casa di proprietà, usufrutto, diritto abitazione, ecc. adibita ad abitazione principale del titolare del diritto reale e del proprio nucleo familiare;

2. seconde case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e non risultino titolari di diritti di cui al punto 1;

3. pertinenze a servizio delle abitazioni contemplate nei precedenti nn. 1 e 2 e classificate in catasto nelle categorie: C/2 = magazzini e locali deposito; C/6 = rimesse, autorimesse; C/7 = tettoie, chiuse o aperte;

4. opifici industriali ed altri immobili classificati in catasto nel gruppo «D»;

5. suoli edificatori limitatamente ad un solo lotto e per una superficie massima di mq 600, privi di costruzioni, per i quali viene richiesta concessione edilizia per edificare.

Tale aliquota ridotta permane dalla data di rilascio e per tutto il periodo di validità della concessione edilizia.

L'eventuale superficie eccedente i mq 600 sarà soggetta all'aliquota prevista nel punto *c).*

Nota bene: la detrazione sulla prima casa per l'importo stabilito dalla legge spetta solo per le abitazioni di cui al punto 1. utilizzate dal titolare del diritto reale;

b) aliquota del 6 per mille da applicare:

1. immobili classificati in catasto nelle seguenti categorie:

A/10 = uffici e studi professionali;

C/1 = negozi e botteghe;
C/3 = laboratori e locali deposito;
C/4 = fabbricali per arti e mestieri;
C/5 = stabilimenti balneari;

c) aliquota del 7 per mille da applicare:

1. seconde case di proprietà tenute a disposizione o concesse in locazione;

2. tutti gli altri fabbricati accatastati in categorie diverse da quelle elencate nei gruppi *a)* e *b)*;

3. tutti i suoli edificatori.

2. considerare pertinenza del fabbricato adibito ad abitazione (categoria A) e, pertanto, esonerare dall'imposta come suolo edificatorio, la sola superficie compresa nella particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso o la maggior parte di questo, escludendo, quindi, le altre particelle accatastate in modo autonomo, anche se confinanti.

(Omissis).

01A5860-191

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

prima abitazione il 4,2 per mille;

aliquota ordinaria il 5,5 per mille;

aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999 la seguente detrazione d'imposta: detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-192

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,7 per mille sull'imposta comunale sugli immobili;

2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-193

COMUNE DI GARGAZZONE (GARGAZON)

Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000;

(Omissis).

01A5860-194

COMUNE DI GARLENDA

Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* per l'anno 2001 le aliquote e la detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili cosi come segue:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 5,5 per mille;

detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo L. 250.000.

(Omissis).

01A5860-200

COMUNE DI GATTINARA

Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate;

4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

01A5860-195

COMUNE DI GAZZO

Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

aliquota diversificata del 7 per mille per le aree fabbricabili;

2. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

01A5860-196

COMUNE DI GENGA

Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

3. fissare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

01A5860-197

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;

si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari 6 per mille;

c) terreni agricoli 6 per mille;

d) aree edificabili 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-201

COMUNE DI GROTTAGLIE

Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate:

a) 4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 3 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti:

pensionati e/o portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a L. 11.945.700 annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarità nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato e figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%;

titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidità conosciuta non inferiore al 75%;

titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1° gennaio 2001;

titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli).

(Omissis).

01A5860-202

COMUNE DI GUAGNANO

Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di modificare la propria deliberazione n. 186 del 28 dicembre 2000, nel senso di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

aliquota abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota per abitazione data in uso gratuito a genitori e figli 5,5 per mille;

aliquota pertinenze (C2 C6) 6 per mille;

aliquota per i terreni agricoli aree fabbricabili 6 per mille.

Confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

Considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a genitori e figli.

(Omissis).

01A5860-203

COMUNE DI GUARENE

Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendo quella che il soggetto passivo proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile residente nel Comune di Guarene occupa direttamente a scopo abitativo) e sue pertinenze come definite con deliberazione del C.C. n. 14/2000;

6 per mille per gli altri immobili e per terreni e aree fabbricabili (aliquota ordinaria);

2. di fissare in L. 250.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-204

COMUNE DI IMOLA

Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

2. di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A 10), adibite ad unità abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;

b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.;

c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.);

4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune.

Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.

L'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

L'aliquota del 2 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate.

5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000 (€ 103,29);

6. di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2001) presentino all'ufficio tributi idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.

Ulteriori condizioni:

a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore L. 14.000.000 annui (€ 7230,40) per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni annui (€ 1.549,37) per ogni ulteriore componente;

b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a 60 milioni annui (€ 30.987,41), con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a 70 milioni annui (€ 36.151,98) per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno del 75%.

La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

ALLEGATO A)

Identificazione delle ipotesi le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per mille per l'anno 2001.

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2001 le unità immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.

Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

A) unità immobiliare destinata ad abitazione e non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

B) unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente beate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;

b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;

c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);

d) unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non beato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

(Omissis).

01A5860-205

COMUNE DI ISEO

Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

prima casa e relative pertinenze: 4 per mille

detrazione prima casa: L. 220.000

per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.

(Omissis).

01A5860-206

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare in questo comune per l'anno 2001 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;

aliquota aumentata nella misura del 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-207

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, quanto disposto con deliberazione consiliare n. 82 del 20 dicembre 2000 confermando per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6.5 per mille;

b) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

confermando la detrazione *(omissis)* in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-208

COMUNE DI LESINA

Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato, il 1° febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente riportato per fante parte integrante e sostanziale, di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2001:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 gennaio 1999, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Per la detrazione relativa alle unità concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, vedasi delibera interpretativa C.C. n. 55 dell'8 ottobre 1999).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

5. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le unità concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale e che le occupano quale loro abitazione principale, a condizione che:

1) costituiscano nucleo familiare autonomo;

2) vi abbiano l'effettiva residenza;

3) l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione di notorietà o altra documentazione utile.

6. sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

(Omissis);

8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

01A5860-209

COMUNE DI LESSONA

Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di sottoporre il presente atto all'esame del Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2001.

(Omissis).

01A5860-210

COMUNE DI LIMENA

Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote, le detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001 come indicato nello schema allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalità in narrativa esposte;

2. di dare atto che sarà provveduto alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, come previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 21
del 21 febbraio 2001

Tipologie immobili	Aliquote	Detrazione normale	Detrazione per reddito (6)	Detrazione fam. con minori disabili o adulti invalidi dal 75% al 100% Detrazione persone assistite in via continuativa dal comune	Riduzione d'imposta
a) aliquota ordinaria (1)	5,5 per mille	da applicarsi se il caso lo prevede			
b) abitazione principale (2) compreso garage/s:	4 per mille				
del soggetto passivo		200.000	400.000	500.000	
utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa		200.000	400.000	500.000	
regolarmente assegnata da Istituto autonomo per la case popolari		200.000			
concessa in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (3)		200.000			
di anziani ricoverati in istituti (art. 3, comma 56, della legge n. 662/96)		200.000	400.000		
di nuclei familiari con minori disabili o adulti invalidi dal 75% al 100%				500.000	
c) abitazione concessa in affitto	6 per mille	Senza detrazione	Senza detrazione	Senza detrazione	—
abitazione concessa in affitto "concordato" a norma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (7)	2 per mille	Senza detrazione	Senza detrazione	Senza detrazione	—
d) immobili diversi da abitazioni:	6 per mille	—	—	—	—
terreni	—	—	—	—	
gruppi A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s abitazione principale) D					
e) alloggi non locati (4)	6,5 per mille	—	—	—	—
f) abitazione inagibile o inabitabile	5,5 per mille	—	—	—	50%
g) immobili di enti senza scopo di lucro	5,5 per mille	—	—	—	—
h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996) (5)	5,5 per mille	—	—	—	—

(Omissis).

01A5860-211

COMUNE DI LOANO

Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 tre aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonché agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-recettive ed una del 6,9 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non concessi in locazione ai residenti, e per tutte le altre tipologie di immobili, costituenti presupposto dell'imposta, non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla relativa base imponibile;

2. di precisare ulteriormente che:

al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6% la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.);

il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta;

l'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'ufficio tributi, entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 2001), fatto sempre salvo il diritto dell'ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; i contribuenti che avessero già prodotto tali dichiarazioni nell'annualità d'imposta precedente (2000), a condizione del persistere della stessa situazione dichiarata anche per l'anno 2001, sono esonerati dalla presentazione della stessa;

3. di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo;

(Omissis).

01A5860-212

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

Il comune di LOCATE DI TRIULZI (provincia di Milano) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per il 2001 le aliquote già approvate per l'anno 2000, e precisamente:

aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

2. di approvare e confermare le seguenti detrazioni:

A) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto anche da anziani ovvero disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

B) la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale viene aumentata a L.400.000 alle seguenti categorie:

a) pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a L. 18.400.000; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l'eventuale box);

b) pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilità, reddito familiare imponibile annuo non superiore a L. 20.000.000, oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000, oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000, oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto A;

C) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inadattabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.

L'applicazione della maggiore detrazione non è subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all'applicazione della detrazione di L. 400.000;

(Omissis).

01A5860-213

COMUNE DI LONATO

Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Lonato per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

01A5860-214

COMUNE DI LONGIANO

Il comune di LONGIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria pari al 7 per mille (da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta);

aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché anch'essi residenti nel comune);

(Omissis).

3. di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2001 *(omissis)*, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-215

COMUNE DI LUZZARA

Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 e 22 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di riconoscere l'ulteriore detrazione in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 49 del 10 luglio 1997, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati:

l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2001 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

pensionato in condizione non lavorativa dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da due persone;

i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente;

che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

B) titolare di solo reddito abitativo:

l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2001 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 2000 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da due persone;

i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente;

che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

C) famiglie con portatori di handicap:

l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2001 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito all'anno 2000. Si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo;

che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

D) famiglie numerose:

l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2001 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

nucleo familiare composto da almeno quattro persone o più componenti al 1° gennaio 2001 con un reddito fiscalmente imponibile non superiore a L. 35.000.000 annui nel caso di quattro persone, reddito aumentato di L. 4.000.000 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2000;

che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

E) nuovi nuclei familiari:

l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 2001 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

nucleo familiare costituito da neo-coniugi di età fino a 35 anni, con o senza figli, che hanno contratto matrimonio da non più di 5 anni alla data del 31 dicembre 2001 e titolari di un mutuo ipotecario prima casa;

il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile riferito all'anno 2000 non deve essere superiore a L. 35.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico;

che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

Sia nel caso della lettera A (pensionati) che della lettera B (titolari di solo reddito abitativo) che della lettera C (portatori di handicap) che della lettera D (famiglia numerosa), e che della lettera E (nuovi nuclei familiari) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione ai fini I.C.I. è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali:

A/2 di classe 1 - abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico;
A/4 abitazioni di tipo popolare;
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazioni di tipo rurale.

Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante.

L'autocertificazione resa ai sensi del regolamento di attuazione della legge n. 127/1997, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 28 ottobre 1998, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune dal 20 dicembre 2001 al 31 dicembre 2001, pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione;

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 un'aliquota ordinaria dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 2001 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 1998, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

4. di confermare altresì per l'anno 2001, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti individuati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 febbraio 2001, avente ad oggetto «determinazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale» e nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi riportate, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000;

5. di stabilire che l'eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

(Omissis).

01A5860-216

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille;

(Omissis).

01A5860-217

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

4,5 per mille: abitazione principale;

6,5 per mille: immobili diversi da abitazione principale;

detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-218

COMUNE DI MALGRATE

Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto, altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

(Omissis).

01A5860-219

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Il comune di MANERBA DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) abitazione principale: 4 per mille;

b) altri immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille destinati all'abitazione;

c) immobili adibiti ad attività economiche, negozi, alberghi e officine: 5,5 per mille:

detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

2. di confermare nei valori in essere nell'esercizio 2001 le aliquote di tutti gli altri tributi comunali;

(Omissis).

01A5860-220

COMUNE DI MARENE

Il comune di MARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. per l'anno 2001 è stata confermata l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-221

COMUNE DI MARINO

Il comune di MARINO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio 2001, 4,8 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del locatario;

a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

5,4 per mille: per le altre unità immobiliari;

2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-222

COMUNE DI MAROPATI

Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille da applicarsi ai valori imponibili degli immobili, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2. *(omissis)*, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, viene confermata a L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-223

COMUNE DI MARTANO

Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 6 per mille, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* della presente deliberazione;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare e relative pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari e relative pertinenze locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. stabilire, inoltre, che, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000 (lire duecentocinquantamila) ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-224

COMUNE DI MARTELLAGO

Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I., come da delibera di Consiglio comunale n. 4, dell'11 febbraio 2000;

(Omissis).

a) abitazione principale e relative pertinenze, compresi alloggi utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari, gli alloggi posseduti (e non locati) da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5 per mille;

b) immobili non locati o non condotti direttamente: 7 per mille, la locazione si dimostrerà mediante esibizione del contratto di locazione registrato o mediante autocertificazione;

c) abitazioni concesse in comodato a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale (art. 6, comma 2, lettera *d)* del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille;

d) restanti unità immobiliari: 5,5 per mille;

l'applicazione dell'aliquota al 7 per mille per gli immobili non affittati dovrà essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese in cui la registrazione è avvenuta entro il giorno 15;

fissare la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 (€ 103,29) annue, rapportate al periodo di possesso, per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

applicare la suddetta detrazione da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 300.000 (€ 154,94), per proprietari della sola abitazione principale o per titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione o comodato, se titolari di pensione sociale come unico reddito del nucleo familiare o se portatori di handicap con invalidità superiore al 75%;

applicare l'aliquota del 4 per mille nei casi di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale come dall'accordo territoriale stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, art. 1, depositato al protocollo del comune di Martellago in data 2 novembre 1999 al n. 27627;

le certificazioni dovranno essere prodotte all'ufficio tributi, entro l'anno in cui inizia il beneficio, mediante autocertificazione, le stesse avranno validità anche per gli anni successivi fino alla revoca delle stesse e vincolate alla validità temporale delle agevolazioni;

(Omissis).

01A5860-225

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

Il comune di MASERADA SUL PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e le detrazioni:

a) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;

b) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo L. 270.000 e detrazione massima di L. 500.000 per 5 anni per chi vorrà ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di restauro conservativo per gli immobili che rientrino nell'elenco allegato alla variante sui centri storici, già approvata dal comune;

c) aliquota sulle case sfitte del 6 per mille con esclusione:

1) dell'unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri familiari;

2) dell'unità immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulti sfitta;

3) delle unità immobiliari costruite per la vendita da società immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori;

(Omissis).

01A5860-226

COMUNE DI MASSAFRA

Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2001:

1) aliquota da applicare nella misura del 6,5 per mille:

a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) aliquota da applicare nella misura del 4,5 per mille:

a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo;

b) istituti di beneficenza ed assistenza (I.P.A.B.);

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a*), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal I gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la. destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 6, della legge n. 537/1993);

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VII. la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 260.000:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F., determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unità immobiliare utilizzata come pertinenza (box, cantina o posto d'auto) la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a*), il limite di reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F. è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (2000) che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2000;

VIII. la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 500.000:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da nuclei familiari, il cui reddito familiare non supera i 35 milioni, nei quali è compreso almeno un soggetto:

a) che è stato sottoposto al trapianto di organi;

b) che risulti mutilato ed invalido civile totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un'assistenza continua;

(Omissis).

01A5860-227

COMUNE DI MELEGNANO

Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di aumentare, *(omissis)*, fino alla misura del 7 per mille, l'aliquota per l'anno 2001 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:

a) 5,7 per mille, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune (art. 4 del decreto legislativo n. 437/1996);

b) 7 per mille, per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati);

c) 4 per mille, per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998);

d) 7 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998);

(Omissis).

01A5860-228

COMUNE DI MELENDUGNO

Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2001, la seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1. aliquota del 4 per mille:

a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetta che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2. aliquota del 6 per mille, per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate;

3. dall'aliquota dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sorto detratta fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravità nella misura del 100 per cento (art. 33, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.104), quando il disabile è fiscalmente a carico, sono detratte dall'imposta dovuta: L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

(Omissis).

01A5860-229

COMUNE DI MELZO

Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

l'aliquota del 4 per mille, per le unità immobiliari cedute in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

l'aliquota del 5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

l'aliquota ordinaria del 7 per mille, per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;

l'aliquota del 9 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 350.000.

(Omissis).

01A5860-230

COMUNE DI MERONE

Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione come segue:

4,9 per mille e detrazione di L. 300.000 annue per l'abitazione principale;

5,2 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili.

(Omissis).

01A5860-231

COMUNE DI MESORACA

Il comune di MESORACA (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille.

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non beati: 5 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5 per mille;

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille.

6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 3 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

aliquota agevolata speciale del 3 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

aliquota speciale del 5 per mille, per gli immobili non beati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

II. di stabilire nella misura del quattro per mille 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

01A5860-232

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Il comune di MEZZANE DI SOTTO (provincia di Verona) ha adottato il 4 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di conferire per l'anno 2001 *(omissis)*, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2000:

Descrizione dei cespiti e delle detrazioni	Aliquote detrazioni
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale "A"	7 per mille
per tutte le altre categorie di immobili	5 per mille
detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino fino a concorrenza dell'imposta)	200.000

(Omissis).

01A5860-233

COMUNE DI MEZZANINO

Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato il 20 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-234

COMUNE DI MEZZOJUSO

Il comune di MEZZOJUSO (provincia di Palermo) ha adottato il 14 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Prima abitazione 5 per mille;

altri fabbricati 6,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-235

COMUNE DI MIGLIONICO

Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato il 1° marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

N.D	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	Immobili in generale	7
2	Abitazione principale	5

2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta (lire in ragione annua)
1	Anziani di età superiore ai 65 anni in possesso di un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 7.000.000 annue lorde, al lordo delle ritenute di legge		300.000
2.	Disabili di qualsiasi età con invalidità superiore ai 2/3		300.000
3.	Ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare non superiore a lire 5.000.000annue al lordo delle ritenute di legge		300.000

(Omissis).

01A5860-236

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato il 15 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire per il c.a. 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire per lo stesso anno 2001 e per tutti i possessori di immobili siti in questo Comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura di L. 200.000;

di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-237

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* per l'anno 2001;

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

non applicare per l'anno 2001 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille;

(Omissis).

01A5860-238

COMUNE DI MISILMERI

Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, mantenendo in vigore l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado;

dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado rimane determinata in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-239

COMUNE DI MOGLIA

Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure:

1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;

4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali;

6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;

7) L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I.

(Omissis).

01A5860-240

COMUNE DI MOLA DI BARI

Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Nella misura del 4 per mille per:

a) l'abitazione principale;

b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi;

c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o università pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente;

nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge 9/1963 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente documentate;

nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2001, la detrazione per l'abitazione principale:

1) a L. 500.000 limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici:

a) titolari per l'anno d'imposta 2000 quale unico reddito o di pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.;

b) proprietari o titolari di altro diritto su reale di un unico immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale non sia superiore a L. 1.500.000; a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta opportunamente documentata;

2. a L. 400.000 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o università pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio Tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente.

(Omissis).

01A5860-241

COMUNE DI MOLINARA

Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di imposta 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e, in L. 200.000 di detrazione per la prima casa.

(Omissis).

01A5860-242

COMUNE DI MOLVENA

Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A) aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;

B) aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali;

C) detrazione per l'abitazione principale occupata L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-243

COMUNE DI MOMBALDONE

Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria 5 per mille per abitazione e loro pertinenze per soggetti proprietari residenti in Mombaldone;

detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;

aliquota 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili di soggetti proprietari non residenti in Mombaldone, comprese le aree fabbricabili;

i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento dell'imposta essendo il territorio comunale classificato «area depressa».

(Omissis).

01A5860-244

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Il comune di MONFORTE SAN GIORGIO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

in relazione alle gravi esigenze di bilancio, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille su tutte le unità immobiliari ricadenti sul territorio comunale;

di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo principale per l'anno 2001.

(Omissis).

01A5860-245

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

A) di confermare, *(omissis)*, per l'anno 2001, l'aliquota unica per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille, e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000, per il centro storico così come delimitato con la deliberazione n. 6/96 e di L. 210.000 per le abitazioni ricadenti nel resto dell'abitato.

(Omissis).

01A5860-246

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A5860-247

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Il comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

01A5860-248

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998 n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2001, nel seguente modo:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: 5,75 per mille;

b) per la unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille;

c) per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille;

d) per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c). e *d*): 7 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

3. di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-249

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Il comune di MONTECHIARUGOLO (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura:

1. del 7 per mille per gli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito; l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata;

2. dal 5,8 per mille per ogni tipo di unità immobiliare non specificamente compreso nel punto 1).

(Omissis).

01A5860-250

COMUNE DI MONTEFANO

Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare (*omissis*) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 della misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

2. di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come già disposto con consiliare n. 4 del 29 gennaio 1999.

(Omissis).

01A5860-251

COMUNE DI MONTEFIORINO

Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: I.C.I.;

aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille;

detrazione per abitazione principale di L. 240.000;

aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille.

(Omissis).

01A5860-252

COMUNE DI MONTEFREDANE

Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:

aliquota unica: 5,75 per mille.

(Omissis).

01A5860-253

COMUNE DI MONTELEPRE

Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

(omissis) di fissare per l'anno 2001 le aliquote dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente:

aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuali;

per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille.

(Omissis).

01A5860-254

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 dicembre 2000 e il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. i terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;

(Omissis).

di individuare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilità e gli importi di seguito indicati:

A) titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1° gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000;

B) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75 per cento, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000:

C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 21.000.000, oltre a L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione di L. 150.000;

D) soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti il cui reddito familiare complessivo ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiore a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di L. 15.000.000: ulteriore detrazione di L. 100.000.

di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A) - B) - C) - D) sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che:

I) Il soggetto passivo e **i** componenti del relativo nucleo familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o possessori, nel territorio nazionale, di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze:

II) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.

di fissare al 30 settembre 2001 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.

(Omissis).

01A5860-255

COMUNE DI MONTEVECCHIA

Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili;

di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A15860-256

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

6 per mille per gli edifici non destinati ad abitazione principale dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze;

5 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposizione (I.C.I.).

(Omissis).

01A15860-257

COMUNE DI MONTODINE

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 5 per mille per i terreni agricoli;

c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere *a*) e *b*) ivi comprese le aree fabbricabili;

2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) L. 250.000 a condizione che:

a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;

b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;

c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000;

d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera b) non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B) L. 300.000 a condizione che:

sia presente la casistica di cui alle lettere a), *b*), *c*), *d*), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps.

(Omissis).

01A15860-258

COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

Il comune di MONTÙ BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:

immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli agricoli) 6 per mille;

fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille;

alloggi non locati 6 per mille;

terreni agricoli 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;

(Omissis).

01A15860-259

COMUNE DI MONVALLE

Il comune di MONVALLE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di stabilire altresì nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A15860-260

COMUNE DI MORDANO

Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2000 e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

del 5,5 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

del 5,5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

del 7 per mille per gli alloggi non locati;

del 7 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se non utilizzate né locate;

2. di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3. di applicare una maggiore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sotto elencati:

famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto entrambi 65 anni di età, titolari di solo reddito di pensione non superiore a L. 13.000.000 pro capite con l'aggiunta di L. 3.000.000 per ogni persona a carico, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente;

famiglie con figli a carico ai fini fiscali con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66 per cento o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000 con l'aggiunta di una quota di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e/o per ogni anziano non autosufficiente, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate proporzionalmente al periodo di sussistenza delle condizioni predette.

Il diritto alla ulteriore detrazione deve essere dichiarato dal contribuente mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 come modificata dalla legge n. 127/1997 da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento dell'imposta. Il modello per l'autocertificazione, che può essere ritirato presso l'Ufficio U.R.P. del comune deve contenere:

dati identificativi del contribuente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

redditi percepiti nell'anno di imposta precedente, rilevati dal C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro;

per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con il quale è stata accertata la inabilità/invalidità

per gli anziani non autosufficienti la certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L.

(Omissis).

1. di modificare il punto 3 della deliberazione di Giunta n. 103 del 15 dicembre 2000 avente ad oggetto «Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. anno 2001» nel seguente modo: «In tutti i casi enunciati, l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2001».

(Omissis).

01A15860-261

COMUNE DI MORGEX

Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

01A15860-262

COMUNE DI MORROVALLE

Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille.

Di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 2001.

Di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta a L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4, A/5.

Possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini anni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue:

n. 1 persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000;

n. 2 persone (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 24.000.000;

per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000;

b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per le concessione di contributo.

(Omissis).

01A15860-263

COMUNE DI MOZZANICA

Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2001, nella misura unica del 5 per mille;

2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di stabilire che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

01A15860-264

COMUNE DI MURAZZANO

Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

01A15860-265

COMUNE DI NEROLA

Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

01A15860-266

COMUNE DI NOLA

Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Riconfermare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Di stabilire, con effetto 1° gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) aliquote, riduzioni e detrazioni, nella misura del:

4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di L. 200.000;

6 per mille seconda abitazione ed altre.

(Omissis).

01A15860-267

COMUNE DI NOVE

Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

La giunta comunale ha deliberato per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze del soggetto passivo: 5 per mille;

aliquota per gli immobili, ivi comprese le aree (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 6 per mille;

aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni (interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille;

1. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

01A15860-268

COMUNE DI ODERZO

Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per il 2001 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 con deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 20 dicembre 1999 e cioè:

a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto *b)*;

b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo «A», esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto *a)*:

abitazioni in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a seguito di regolare autorizzazione amministrativa (concessione edilizia o DIA), a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;

abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo;

abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;

abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa.

Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune;

2. di confermare per il 2001 l'elevazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996;

(Omissis).

01A5860-269

COMUNE DI ORCIANO DI PESARO

Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonché le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo:

a) aliquota 5 per mille per unità immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

b) aliquota 4 per mille per unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;

c) aliquota 5 per mille per unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;

d) aliquota 5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;

e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto, anche non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale;

f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione immobili;

g) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili;

h) la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi:

*h.*1) contribuenti pensionati titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

*h.*2) contribuenti titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore all'80%, certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 + L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

i) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilità dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

01A5860-270

COMUNE DI ORGIANO

Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 4,8 per mille;

aliquota casa e capannoni sfitti: 6 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-271

COMUNE DI ORIO AL SERIO

Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) unità adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari: 4 per mille;

c) terreni agricoli: 4 per mille;

d) aree edificabili: 4 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis);

01A5860-272

COMUNE DI ORMEA

Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), al 6 per mille per la generalità dei contribuenti;

2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale così come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, viene confermata in L. 260.000.

(Omissis).

01A5860-273

COMUNE DI OSSANA

Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare**,** *(omissis)***,** le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2001:

6 per mille quale aliquota ordinaria;

4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare (escluso categoria catastale A10), direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2. di dare atto che si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 622/1996;

(Omissis).

01A5860-274

COMUNE DI OSSUCCIO

Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

5 per mille a carico dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte e garage, box, ecc.);

5,8 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti, confermando, pertanto, le aliquote già vigenti;

3. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-275

COMUNE DI OSTANA

Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 e 7 per mille, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

01A5860-276

COMUNE DI OSTIANO

Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 6,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-277

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO

Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000 (pari ad € 103,29);

(Omissis).

01A5860-278

COMUNE DI OZZERO

Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private, magazzini, ecc., accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale;

di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

01A5860-279

COMUNE DI PALAU

Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:

5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli atri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze;

5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili);

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2001, in L. 420.000 la detrazione di imposta per l'unità abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa residenti nel comune;

(Omissis).

01A5860-280

COMUNE DI PALESTRO

Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

01A5860-281

COMUNE DI PALMANOVA

Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare per il 2001 un'aliquota I.C.I. unica;

di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le motivazioni sopra menzionate;

di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

01A5860-282

COMUNE DI PARRE

Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:

A) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze;

B) 5,5 per mille negli altri casi;

(Omissis).

01A5860-283

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 1° febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquote:

1) 4 per mille: per abitazione principale, intende:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.;

abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purché fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

2) 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

3) 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (es.: terreni, negozi, ecc.);

4) 5,1 per mille: abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato;

5) 1 per mille: unità immobiliari situate in «zona A», inagibili o inabitabili, oggetto di interventi di recupero, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto.

Detrazioni:

1) abitazione principale L. 200.000; spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purché fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito;

2) per nuclei famigliari:

a) la detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprietà il diritto delle nuda proprietà da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:

1 persona:	L. 18.530.000
2 persone:	L. 25.942.000
3 persone:	L. 31.486.000
4 persone:	L. 37.059.000
5 persone:	L. 40.765.000
6 persone:	L. 44.471.000
7 persone e oltre:	L. 48.177.000

b) la detrazione è elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

c) la detrazione è elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli di età inferiore a 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;

d) la detrazione è elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

invalidi civili non inferiori al 100%

sordomuti

ciechi assoluti

grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80 per cento, invalidi INAIL con invalidità non inferiore all'80 per cento;

inabili INPS con invalidità non inferiore all'80 per cento;

titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria – tabella A;

portatori di handicap con connotazione di gravità, legge 5 gennaio 1992, n. 104;

nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento;

pensionati: la detrazione è elevata a L. 400.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di età al 1° gennaio 2001, possessori di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1° gennaio 2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra;

disoccupati: la detrazione è elevata a L. 350.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra;

3) abitazioni in centro storico: la detrazione è elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

Indicazioni per il contribuente:

Aliquote:

1) per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 4 (abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) è necessario presentare domanda in carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto:

a) per le locazioni o affittanze già in corso alla data del versamento dell'acconto: entro il termine di scadenza della rata d'acconto alla data del versamento dell'acconto;

b) per le nuove locazioni o affittanze: in qualsiasi momento (1° luglio-31 dicembre). In questo caso l'aliquota ridotta sarà applicata a partire dalla data di inizio della locazione;

2) per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (unità immobiliari situate in zona A, inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) è necessario presentare domanda in carta semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato. In questo caso l'aliquota ridotta sarà applicata dalla data di presentazione della domanda.

Detrazioni:

1) è possibile applicare una sola detrazione per contribuente;

2) le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1° gennaio 2001 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione;

3) nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze;

4) per poter usufruire delle maggiori detrazioni è necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti già in possesso dei requisiti al 1° gennaio 2001, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1° luglio-31 dicembre). In questo caso la maggiore detrazione sarà applicata a partire dalla data di presentazione della domanda.

N.B. Il versamento in acconto dovrà comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvederà a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/1998.

(Omissis).

01A5860-284

COMUNE DI PAVIA

Il comune di PAVIA ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

2. di stabilire per l'anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti;

3. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;

4. di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale denominato «Accordo locale per la città di Pavia» e utilizzati dai conduttori come abitazione principale;

5. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

6. di confermare alle stesse seguenti categorie (così come individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), la maggiore detrazione d'imposta di seguito indicata:

a) L. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

b) L. 500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini I.R.P.E.F. 2000, fino a L. 35.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

7. di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

(Omissis).

13. di dare atto che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 3 del regolamento (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale) le istanze devono essere presentate su apposito modulo prestampato al servizio tributi - ufficio I.C.I., dal 2 maggio al 30 giugno 2001. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata dal 1° al 20 dicembre 2001.

(Omissis).

01A5860-285

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalità turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili;

c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti a*)* e *b).*

(Omissis).

01A5275-286

COMUNE DI PECOGNAGA

Il comune di PECOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille;

b) aliquota abitazione principale: 4,7 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario;

detrazione di imposta L. 200.000;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

detrazione di imposta L. 200.000;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

detrazione di imposta L. 200.000;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

detrazione di imposta L. 200.000;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi;

detrazione di imposta L. 200.000;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale;

detrazione di imposta L. 200.000;

c) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille

intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili;

(Omissis).

01A5275-287

COMUNE DI PEDAVENA

Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue:

a) aliquota nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998, come modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 1999;

b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili;

c) aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

d) detrazione di L. 320.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal Comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al Patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni.

(Omissis).

01A5275-288

COMUNE DI PEIO

Il comune di PEIO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

6 per mille: aliquota ordinaria;

4 per mille: aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Di stabilire per l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5275-289

COMUNE DI PELUGO

Il comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare (*omissis*) a valere per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000;

2. di mantenere inalterata l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

01A5275-290

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 risulta confermata come in appresso:

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;

aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle del punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore;

aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi;

2. di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate.

(Omissis).

01A5275-291

COMUNE DI PERINALDO

Il comune di PERINALDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione di imposta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione secondaria e per le aree fabbricabili.

(Omissis).

01A5275-292

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

8. aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

9. aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

III. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di utilizzazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimanzione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare ala comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contatto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazioine medesima si verifica.

Per abitazione principale d'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

La disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

01A5275-293

COMUNE DI PESCINA

Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con la detrazione per l'abitazione principale di L. 250.000 e L. 300.000 per l'abitazione principale esclusivamente e solo per le famiglie ove è presente grave portatore di handicap.

(Omissis).

01A5275-294

COMUNE DI PESCOPAGANO

Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, (*omissis*), nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5275-295

COMUNE DI PESSINETTO

Il comune di PESSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, nonché di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

01A5275-296

COMUNE DI PIANICO

Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso:

abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla diachiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni, che rendono inabitale o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribunete ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzo. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

01A5275-297

COMUNE DI PIETRACUPA

Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

01A5275-298

COMUNE DI PIETRASTORNINA

Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

conferma per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

01A5275-299

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) indifferenziata per l'anno 2001, confermando anche in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5275-300

COMUNE DI PIOMBINO DESE

Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune in misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa.

(Omissis).

01A5860-301

COMUNE DI PIOZZO

Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e di proporre di non avvalersi della facoltà di apportare eventuali riduzioni di imposta o elevazioni della detrazione d'imposta.

(Omissis).

01A5860-302

COMUNE DI PIVERONE

Il comune di PIVERONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale,

aliquota del 5 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili;

2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

01A5860-303

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1° gennaio 2001, da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili così come già rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

01A5860-304

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

01A5860-305

COMUNE DI POGNO

Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001, giusti i motivi e le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (LC.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura seguente:

aliquota 5,7 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti.

(Omissis).

3) di provvedere alla esazione dell'imposta in questione mediante la seguente modalità prevista dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:

tramite il concessionario della riscossione tributi.

(Omissis).

01A5860-306

COMUNE DI PONTERANICA

Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

01A5860-307

COMUNE DI PONTINVREA

Il comune di PONTINVREA (provincia di Savona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

6 per mille: abitazione principale del proprietario;

6 per mille per le unità immobiliari non comprese nelle precedenti casistiche: alberghi, boxes, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10) ecc.;

7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case);

2) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario.

(Omissis).

01A5860-308

COMUNE DI PORNASSIO

Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, con la conferma della detrazione di L. 300.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si dà atto che l'imposta in oggetto è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

2) di riservarsi, sempre con riferimento all'I.C.I., di valutare l'applicazione di aliquote agevolate per i proprietari di immobili inagibili o inabitabili che eseguono interventi volti al recupero degli stessi o alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali.

(Omissis).

01A5860-309

COMUNE DI PORTOGRUARO

Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di adottare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati.

(Omissis).

1) di determinare in L. 200.000 (€ 103,29) la detrazione dell'imposta dovuta per l' I.C.I. 2001 per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non locate;

2) di dare atto che la detrazione può essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti;

unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

3) di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento.

(Omissis).

01A5860-310

COMUNE DI POSSAGNO

Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del:

6 per mille per tutti gli immobili.

2) di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-311

COMUNE DI POSTAL (BURGSTALL)

Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;

2) di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000.

(Omissis).

01A5860-312

COMUNE DI POZZOLEONE

Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1° marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 le previgenti aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nell'anno 2000 così come risultanti dalle seguenti delibere di giunta comunale e consiglio comunale, relativamente a:

I.C.I.: G.C. n. 29 del 24 febbraio 1998 e C.C. n. 13 del 12 marzo 1998 che così stabiliscono:

aliquota unica 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

considerata «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

01A5860-313

COMUNE DI PRADAMANO

Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.:

5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D;

4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

3. di stabilire anche per il 2001 un aumento della detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

a L. 300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 1999, non superiore a L. 20.000.000 aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes;

4. di stabilire come per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione;

5. di stabilire che la maggiore detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2001);

6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela e fino al primo grado di affinità rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

2) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Adozione aliquota I.C.I. per l'anno 2001», allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tranne per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota al 5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, per i quali si conferma l'aliquota del 4,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-314

COMUNE DI PRASCO

Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000;

3) di fissare a L. 240.000 la detrazione d'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000.

(Omissis).

01A5860-315

COMUNE DI PRIVERNO

Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

determinare *(omissis)* per il 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

aliquota ridotta al 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati dall'art. 5 del regolamento;

aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni di imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli stessi risultano iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione;

aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

Determinare come appresso le detrazioni di imposta:

L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 6 regolamento I.C.I.;

L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale, descritte nel citato art. 6 del regolamento I.C.I. di questo ente.

(Omissis).

01A5860-316

COMUNE DI REITANO

Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 1° marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali:

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille;

immobili adibiti a tutti gli altri usi 6,5 per mille.

Dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-317

COMUNE DI RENATE

Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione;

5,5 per mille su tutti gli altri immobili;

di mantenere la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.

(Omissis).

01A5860-318

COMUNE DI REZZO

Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-319

COMUNE DI RIFREDDO

Il comune di RIFREDDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 al 4 per mille, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili.

(Omissis).

01A5860-320

COMUNE DI ROCCA PIETORE

Il comune di ROCCA PIETORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per l'anno 2001:

ordinaria nella misura del 7 per mille;

abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000.

Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-321

COMUNE DI ROCCANTICA

Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-322

COMUNE DI ROLO

Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille;

aliquota altri immobili 6,8 per mille,

dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

01A5860-323

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

sono state determinate le seguenti aliquote:

6 per mille immobili di categoria D;

5,5 per mille A10, C1, C3, C4;

5 per mille per tutti i restanti immobili,

è stata confermata la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-324

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille e secondo le modalità di cui all'allegato foglio di istruzioni;

2) di confermare altresì per l'anno 2001 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:

a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazione di tipo popolare;

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazione di tipo rurale.

(Omissis).

01A5860-325

COMUNE DI RONCARO

Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di applicare con effetto dal 1° gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

01A5860-326

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale con relative pertinenze anche per l'anno 2001.

2) di confermare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per l'anno 2001 le aliquote di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29 febbraio 2000, esecutiva, vale a dire:

applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale con relative pertinenze;

applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(Omissis).

01A5860-327

COMUNE DI RONCOFERRARO

Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale compresi coloro che sono ospiti in istituti geriatrici o case di riposo.

(Omissis).

01A5860-328

COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI

Il comune di S. MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti;

di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 la detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%.

(Omissis).

01A5860-329

COMUNE DI SALA COMACINA

Il comune di SALA COMACINA (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare la detrazione in L. 200.000 per quanto riguarda l'abitazione principale, ai sensi dei commi dal 48 al 59 dell'art. 3 della legge n. 662 per l'anno 2001;

2) di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 4 per mille per le sole abitazioni principali e la differenziazione dell'aliquota per tutte le altre abitazioni (esclusa l'abitazione principale) e per i terreni edificabili al 5 per mille.

(Omissis).

01A5860-330

COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

(Omissis).

01A5275-331

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in cat. C/2, C/6 e C/7;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinata per l'anno 2001 in L. 250.000.

(Omissis).

01A5275-332

COMUNE DI SALORNO (SALURN)

Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000.

(Omissis).

01A5275-333

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 15 del 29 gennaio 2001 sono state determinate, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote per il periodo di imposta 2001 nella misura del 4 per mille per tutti i beni soggetti all'imposta ad eccezione degli immobili catastalmente classificati nelle categorie da A1 ad A8 e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo avente titolo, salvo quelle cadute in uso gratuito quale abitazione principale a parenti di primo grado in linea diretta o collaterale, per i quali l'aliquota viene determinata al 5 per mille.

2. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 la detrazione per abitazione principale, così come definita all'art. 8 comma 2 del vigente regolamento comunale I.C.I., nella misura di L. 250.000 annue.

3. di determinare inoltre una detrazione d'imposta per abitazione principale di L. 500.000 per i nuclei familiari che dichiarino:

di aver percepito nell'anno d'imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone);

di non possedere altre unità immobiliari;

di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

di non possedere titolo e/o depositi bancari e postali di importo superiore a L. 30.000.000.

4. di considerare per l'anno 2001, così come previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento comunale I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltreché quelle indicate nell'articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:

a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina soffitta, ripostigli ecc.);

b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di prorprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici.

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'anno 2001 sono analiticamente riportate nell'allegato prospetto sub. B), che forma parte integrante del presente provvedimentol;

6. di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2001 può essere così sintetizzato:

	Rendiconto 1999	Previsione 2000 (su dati 1° acconto)	Previsione 2001	Differenza 2000/2001
a) aliquota abitaz. princ.	4 per mille	4 per mille	4 per mille	
gettito	—	800.000.000	832.000.000	+ 32.000.000
b) aliquota 2ª abitaz.	4 per mille	4 per mille	5 per mille	
gettito	—	518.000.000	673.000.000	+ 155.000.000
c) aliquota altri immobili	4 per mille	4 per mille	4 per mille	
gettito	—	1.042.000.000	1.080.000.000	+ 38.000.000
d) totale detraz.	—	490.124.000	625.124.000	– 135.000.000
gettito I.C.I.	2.270.000.000	2.360.000.000	2.450.000.000	(*) + 90.000.000

(*) rispetto dell'aumento previsionale su base regionale del 4% annuo in quanto il maggior gettito previsto al punto b) dato dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota per i fabbricati adibiti a seconda abitazione sarà interamente riassorbito dall'aumento da L. 200.000 a L. 250.000 della detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

01A5275-334

COMUNE DI SAN BONIFACIO

Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica pari al 6 per mille;

2. di elevare a L. 500.000, e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relativa pertinenza), qualora sia proprietario di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie A04 e C06, e versi in una delle condizioni previste nel seguente punto n. 3.

3. di elevare la detrazione di cui al punto 2) sino all'importo massimo di L. 500.000 nei confronti dei possessori di unità immobiliari come sopra indicate ed il cui nucleo familiare di appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a:

L. 11.281.000 se composto da una sola persona;

L. 16.866.000 se composto da due persone;

L. 21.363.000 se composto da tre persone;

L. 23.612.400 se composto da quattro persone;

per ogni persona in più il reddito va maggiorato di L. 2.248.800;

per i possessori di una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie A04 e A05 e relativa pertinenza nel cui nucleo familiare sia presente una persona con inabilità assoluta e permanente, i redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%.

(Omissis).

01A5275-335

COMUNE DI SAN DONACI

Il comune di SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 sulla prima casa.

(Omissis).

01A5275-336

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di riconfermare, anche per l'anno 2001, la determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

01A5275-337

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA %	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	6,5	—
Alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze quali:	5,5	220.000 (2)
Unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale (1);		
Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitaziione principale		
Alloggi concessi in uso gratuito agli affini entro il secondo grado (suoceri; genitori e nuore; cognati) (1)	5,5	220.000
Alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) (1)	5,5	220.000
Alloggi concessi in uso gratuito al coniuge, ancorché, separato o divorziato (1)	5,5	220.000
Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (1)	5,5	220.000
Alloggi adibiti ad abitazione principale, per coloro che ne facciano documentata richiesta, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto, e che rientrino in tutte le seguenti condizioni:	5,5	350.000 (2)
1) siano pensionati ultrasessantenni;		
2) siano titolari di reddito del nucleo familiare per un reddito lordo non superiore a L. 18.000.000;		
Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (1)	5,5	220.000
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a residenti in San Francesco al Campo (1)	5,5	220.000
Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (1)	5,5	220.000
Immobili inagibili e inabitabili	Imposta ridotta del 50 per cento	—
Unità immobiliari, inagibili e/o inabitabili per almeno il 75% della superficie utile dell'unità medesima, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1967 e per cui è stata o verrà rilasciata concessione edilizia per il relativo recupero, risanamento e/o ristrutturazione Il pagamento dell'I.C.I. ridotta decorre dal momento di inizio lavori e fino all'ultimazione degli stessi, e comunque non oltre la validità della concessione edilizia, la richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata contestualmente alla denuncia di inizio lavori	4 oltre alla riduzione del 50 per cento per inagibilità e/o inabilità	—

Attenzione: Nessun contribuente, con l'eccezioine dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di L. 220.000 annue.

(1) Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5, 5 per mille, sulle unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovrà presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I.

(2) Per l'importo massimo della detrazione, di L. 220.000 o L. 350.000, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6.

(Omissis).

01A5275-338

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale.

(Omissis).

01A5275-339

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Il comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

01A5275-340

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Il comune di SAN GIORIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

01A5275-341

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5275-342

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:

aliquota: 5,5 per mille (le abitazioni cedute ad uso gratuito a parenti in linea retta si considerano abitazione principale);

aliquota: 6,5 per mille per unità immobiliari non adibite ad abitazione principale ivi comprese le relative pertinenze e per le aree edificabili.

2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'unità immobiliare ceduta ad uso gratuito ad un parente in linea retta fino al quarto grado in L. 230.000.

(Omissis).

01A5275-343

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A5275-344

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Il comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5275-345

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di determinare e confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. come segue:

a) abitazione principale comprese pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto:

4,5 per mille [(per abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata si intendono anche gli immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado)], rapportata al periodo in cui si è verificata la condizione. La condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilità attraverso autocertificazione;

b) altri immobili: 6,9 per mille;

c) immobili sfitti: 7 per mille;

3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992, estendendola ai casi di seguito indicati:

a) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati n locazione dall'A.T.E.R.;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi:

a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;

b) nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale;

c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66% convivente.

(Omissis).

01A5860-346

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille;

2) di determinare, sempre per l'anno 2001, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000, confermando quanto già deliberato per l'anno 2000.

(Omissis).

01A5860-347

COMUNE DI SAN PONSO

Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare, anche per l'anno 2001, nelle misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;

2) di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-348

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

Il comune di SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2) dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge.

(Omissis).

01A5860-349

COMUNE DI SANREMO

Il comune di SANREMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Sanremo, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili;

aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10);

2) di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recuperi di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del D.M. 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

3) di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applicherà limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sarà richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2);

4) di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in sede locale e depositati presso il comune di Sanremo, a condizione che il contribuente renda idonea dichiarazione al servizio tributi corredata da copia del contratto di locazione registrato;

5) di elevare per il 2001 a L. 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2001;

6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

01A5860-350

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001:

1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;

2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.

4. Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

Detrazioni:

1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonché per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.

(Omissis).

01A5860-351

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

Il comune di SAN TOMASO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per l'anno 2001:

ordinaria nella misura del 7 per mille;

abitazione principale nella misura del 6 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-352

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 1° marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI.:

a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile di seguenti immobili:

aree fabbricabili;

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case);

ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (fabbricati della categoria D - negozi - laboratori - magazzini - uffici - ecc.);

b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 4 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2, lettera *a),* dell'art. 6 del regolamento I.C.I. con la detrazione di L. 300.000:

1) unità immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'A.I.R.E., adibite ad abitazione principale, a condizione che tale abitazione non sia locata;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;

3) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000;

4) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unità abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale.

5) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-353

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Il comune di SANTA GIUSTINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con l'applicazione della detrazione per la casa di abitazione nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

01A5860-354

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 ed il 30 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille;

2. di fissare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alla abitazioni principali:

unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto legge n. 16/1993 conv. Legge n. 75/1993).

Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale:

l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva;

3. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi:

agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i 12 mesi.

Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota ordinaria, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante copia del contratto di locazione;

alle unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione («seconda casa»).

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 2001 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari;

2. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei:

pensionati abitanti nell'unica casa di proprietà, titolari di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 annui.

La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 2001.

(Omissis).

01A5860-355

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. *(Omissis)* di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che il consiglio comunale con la deliberazione con la deliberazione di approvazione del bilancio 2001, nell'allegato C), ha individuato le categorie di contribuenti che, con effetto dal 1° gennaio 2001, beneficiano dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

Allegato

Categorie beneficiarie, con effetto dal 1° gennaio 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a nonna dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 lorde;

pensionato con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 più L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lorde;

portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 più L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 più L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente.

Per beneficiare dell'agevolazione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7;

B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;

C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare.

Le modalità applicative relativamente alla concessione della agevolazione sono le seguenti:

a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2001;

b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

c) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'Amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.

(Omissis).

01A5860-356

COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-357

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente:

aliquota pari al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota pari al 6 per mille per le unità immobiliari iscritte alla categoria catastale C1;

aliquota del 4 per mille per le unità immmobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1997, nella misura di L. 280.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-358

COMUNE DI SANTHIÀ

Il comune di SANTHIÀ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 2001 le seguenti misure di aliquota:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per fabbricati destinati ad abitazione principale del proprietario o comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione d'imposta c. c. n. 52/1998 5,5 per mille;

immobili destinati ad attività produttive 7 per mille;

di confermare la misura della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

01A5860-359

COMUNE DI SAVIANO

Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:

1) aliquota del 5,5 per mille:

a) abitazione principale e sue pertinenze (C2-C6);

b) gli immobili e relative pertinenze concessi ad uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, risultante da scrittura privata registrata, e da questi adibiti ad abitazione principale;

c) gli immobili e relative pertinenze nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione tali da non consentire l'uso dell'unità ai fini abitativi per tutta la durata dei lavori;

d) gli immobili di qualsiasi tipologia inagibili o inabitabili per i quali i proprietari eseguono interventi per il loro recupero o per la realizzazione di rimesse o posti auto anche pertinenziali;

e) terreni agricoli;

2) aliquota del 6 per mille:

a) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale non locati e non utilizzati;

3) aliquota del 7 sette per mille:

a) altri fabbricati e loro pertinenze locati, la locazione deve risultare da regolare contratto registrato;

b) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale locali o utilizzati direttamente dal proprietario;

c) aree fabbricabili;

d) immobili e loro pertinenze non locati.

Detrazioni per abitazioni principali L. 200.000 escluso gli immobili di cui al punto 1 lettera b). Detrazione per abitazione principale per i soggetti titolari di un'unica unità immobiliare ad uso di residenza che abbiano minori in affido o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74% L. 350.000.

Dare atto che le agevolazioni cui al punto 1 lettera b) saranno oggetto di modifica da apportare al regolamento dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 3 del 29 gennaio 1999.

(Omissis).

01A5860-360

COMUNE DI SCANDIANO

Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre e 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria nella misura del 5,3 per mille;

aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario;

2. di determinare una detrazione pari a L. 350.000 (€ 180,76) per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fattispecie equiparate.

(Omissis).

1. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, la maggiore detrazione di L. 100.000 (€ 51,65) per la sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e fattispecie equiparate, di coloro che rispondono alle caratteristiche di disagio economico, individuate nella prima parte della presente deliberazione.

(Omissis).

01A5860-361

COMUNE DI SCANZANO JONICO

Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno 2001, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000, la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-362

COMUNE DI SCHILPARIO

Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari: 6,5 per mille;

c) aree edificabili: 6,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-363

COMUNE DI SCHIVENOGLIA

Il comune di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;

b) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari di proprietà di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000.

(Omissis).

01A5860-364

COMUNE DI SCIOLZE

Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;

altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 16 marzo 1999, sono equiparate alla categorie principali:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai genitori e figli;

b) a coniuge, ancorché separato o divorziato.

(Omissis).

01A5860-365

COMUNE DI SCISCIANO

Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota prima casa: 5,75 per mille;

aliquota ordinaria: 6 per mille (altre unità immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili);

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A5860-366

COMUNE DI SEDILO

Il comune di SEDILO (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per il 2001 l'applicazione di un'unica aliquota d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, in misura del 4,4 per mille;

2. di voler applicare per l'anno 2001 la maggiore detrazione di L. 50.000 rispetto a quella prevista per legge pari a L. 200.000, portando quindi la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000.

(Omissis).

01A5860-367

COMUNE DI SELCI

Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-368

COMUNE DI SEREGNO

Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

4.5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4.5 per mille, per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprietà edilizia e inquilini;

6 per mille per gli altri immobili.

2. di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento (I.C.I.) che:

si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad una unità per categoria suddetta;

si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado.

(Omissis).

01A5860-369

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale;

c) 6 per mille per le aree edificabili;

d) 5 per mille per altri fabbricati diversi;

e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento;

f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto territoriale di sviluppo.

(Omissis).

01A5860-370

COMUNE DI SERNIO

Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

5,5 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. di confermare altresì nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.

(Omissis).

01A5860-371

COMUNE DI SESTO CAMPANO

Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

di confermare l'aliquota (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504 e s.m.i., per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, come già determinata per l'anno 2000.

(Omissis).

01A5860-372

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare, in attuazione del decreto Ministero dell'interno del 21 dicembre 2000, per l'anno 2001 (*omissis*), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sotto indicate:

a) 7 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,5 per mille aliquota ridotta:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel comune;

per le sole unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

c) 5,5 per mille:

per le unità immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4, direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno;

per le unità immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno 9 mesi;

2. di stabilire, a valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi complessivo ai fini I.R.P.E.F. (riferiti all'anno 2000) di L. 11.500.000 se il nucleo familiare è monofamiliare e di L. 16.000.000 se il nucleo familiare è composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. sulla sola abitazione principale, escluse pertanto le pertinenze, e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in più, fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a L. 200.000;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (immobile appartenente alla cat. A), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

4. di stabilire che l'istanza prodotta dal richiedente (auto certificazione con allegata fotocopia carta d'identità in corso di validità) ai sensi dell'art. 4 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili debba essere presentata per l'anno 2001 entro e non oltre il temine di versamento dell'imposta a saldo solo da coloro i quali rientrino nella fattispecie prevista ex novo o che abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999 o nel 2000;

5. di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l'anno 2001 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d'identità in corso di validità e copia dichiarazione redditi o se non obbligati alla dichiarazione il certificato unico dei redditi (CUD) relativi all'anno 2000.

(Omissis).

01A5860-373

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2001, le seguenti aliquote:

a) 4,4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti nel comune;

b) 4,4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti-tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998;

c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti *a)*, *b)* e *c)*;

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 304/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000;

4. di stabilire che la suddetta detrazione è elevata a L. 250.000 a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

a) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2000, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2001 ai fini I.R.P.E.F. 2000, non superiore a L. 21.000.000 più, rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico è portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.;

b) proprietà, o titolarità di altro diritto reale di godimento, di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze;

c) non proprietà, o titolarità di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali;

d) il contribuente in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione.

(Omissis).

01A5860-374

COMUNE DI SIENA

Il comune di SIENA ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, le seguenti misure di aliquota e detrazione per «abitazione principale» ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2001 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996:

aliquota ordinaria 6 per mille:

a) abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996): 4,6 per mille;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; art. 4, comma 3, del regolamento I.C.I.): 4,6 per mille;

c) l'unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di primo grado, o viceversa, a condizione che tale unità immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1, del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille;

d) Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera *c)* (ascendente-discendente) in linea retta di primo grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione e che nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2, del regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille;

e) immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni (alla data del 1° gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 7 per mille;

f) immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1° gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 9 per mille;

g) unità immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997): 3,9 per mille;

di stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), l'aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene determinata, a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del 4,6 per mille, su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,4 per mille);

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

2. di precisare:

a) che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;

b) che qualora le pertinenze (garage C6 o box C7 o posto auto C7, soffitta C2, cantina C2, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come modificato);

c) che l'aliquota stabilita per gli interventi, ex art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, è a valere per le fattispecie seguenti:

interventi di recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unità immobiliari deteriorate ma recuperabili;

interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978;

d) che la detrazione per «abitazione principale» è a valere, oltreché per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi:

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. in locazione semplice;

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

3. di stabilire altresì:

a) che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze;

b) che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti dei contribuenti interessati, la produzione al servizio finanze del comune di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze, al versamento I.C.I. per l'anno 2001, e più specificatamente:

i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lettere *c)* e *d)*: apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati, con relativo codice fiscale;

i soggetti che si trovino nella fattispecie di cui alla lettera *g)* apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati:

1) per il recupero di unità immobiliari «inabitabili o inagibili»:

a) dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile;

b) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità;

c) estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia;

d) estremi della denuncia di inizio lavori;

2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici:

a) estremi dell'atto di notifica del Ministero dei beni ambientali e architettonici (decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939);

b) estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia in base all'art. 31, lettera *c*) della legge n. 457/1978);

c) estremi della denuncia di inizio lavori;

4. di precisare che:

sono esclusi dalla effettuazione delle citate comunicazioni coloro che nelle annualità pregresse hanno già proceduto a detti adempimenti avendo quindi già beneficiato delle agevolazioni di che trattasi e per le quali non risultano nell'anno 2001 essere intervenute variazioni rispetto agli scorsi anni;

sono per contro, obbligati a procedere alle comunicazioni di che trattasi e alle scadenze come sopra indicate, i contribuenti che non siano nell'anno 2001 più in possesso dei requisiti prescritti ai fini delle agevolazioni citate, fermo restando tuttavia l'obbligo da parte degli stessi di effettuare la denuncia di variazione I.C.I., secondo l'apposito modello ministeriale, allorché siffatta variazione sia intervenuta nel corso dell'anno 2000.

(Omissis).

01A5860-375

COMUNE DI SILVANO PIETRA

Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli immobili;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura minima stabilita dalla legge.

(Omissis).

01A5860-376

COMUNE DI SIRTORI

Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3. di estendere l'agevolazione di cui al precedente punto 2. alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figlio).

(Omissis).

01A5860-377

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 e 29 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 260.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. di stabilire che la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale di nuclei familiari in cui vive un invalido oltre il 75%, o portatore di handicap non abile al lavoro, con un reddito familiare non superiore a L. 50.000.000 (imponibile fiscale), sia di L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di prendere atto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 determinate dalla giunta comunale sono:

5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;

5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);

7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo;

4,5 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili nonché per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;

3 per mille per le unità abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo locale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998).

(Omissis).

01A5860-378

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2001, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per mille e l'aliquota pari al 7 per mille sugli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita;

2. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative detrazioni viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, dai proprietari ai propri genitori e/o figli;

3. di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., è pari a L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-379

COMUNE DI SPARONE

Il comune di SPARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, mentre per tutte le altre categorie la misura viene determinata al 6 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-380

COMUNE DI SPONGANO

Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

di confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-381

COMUNE DI SQUINZANO

Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di approvare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. – imposta comunale sugli immobili – in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2001:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille;

(Omissis).

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima di verifica;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufruito od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

01A5860-382

COMUNE DI STRONA

Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

N. d'ord.	Tipologia degli immobili	Aliquota
1	Aliquota ordinaria	6 per mille
2	Abitazione principale e sue pertinenze immobiliari	5,5 per mille
3	Alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (secondo case) di proprietà di residenti in Strona	6,5 per mille
4	Alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case case) di proprietà di non residenti in Strona	7 per mille

2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-383

COMUNE DI TALAMELLO

Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-384

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni:

ordinaria del 4,5 per mille;

per immobili non locati del 7 per mille;

agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, dell'1 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-385

COMUNE DI TEOLO

Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquote e detrazioni (I.C.I.) anno 2001

abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille;

detrazione alla somma dovuta per abitazione principale (comprese le relative pertinenze):

detrazione ordinaria di L. 200.000;

detrazione maggiorata di L. 240.000 per le famiglie composte da coniugi con età inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2000 inferiore a L. 55.000.000;

detrazione maggiorata di L. 400.000 per le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente riconosciuto come tale dalla competente autorità al 100 per cento e con indennità di accompagnamento;

fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non è ammessa la detrazione per abitazione principale);

aree fabbricabili: 6 per mille;

fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo comprese le relative pertinenze: 5,2 per mille;

fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, locati: 7 per mille;

fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, utilizzati in modo saltuario, a disposizione, non utilizzati come abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro il primo grado, privi di regolare contratto di affitto, non utilizzati, risultati vuoti: 7 per mille.

(Omissis).

01A5860-386

COMUNE DI TERENZO

Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di confermare per l'anno 2001 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

01A5860-387

COMUNE DI TERRICCIOLA

Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota ridotta del 5,5 per mille:

b.1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b.2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b.3) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento I.C.I. («abitazione posseduta da anziani e disabili ...»);

b.4) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento I.C.I. («abitazione concessa in uso gratuito ...»);

b.5) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento I.C.I. («unità immobiliari locate con contratto ...»);

b.6) fattispecie prevista dall'art. 8, del regolamento I.C.I. («pertinenza dell'abitazione principale ...»);

c) detrazione abitazione principale: L. 200.000 con le modalità previste per legge;

d) aliquota diversificata del 6 per mille:

d.1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili;

d.2) si precisa che:

per immobili diversi dalle abitazioni si intendono le categorie catastali A10, B, C, D;

d.3) sono escluse dall'applicazione di questa aliquota:

le aree fabbricabili, alle quali si applica l'aliquota ordinaria;

la pertinenza intesa ai sensi dell'art. 8 del regolamento I.C.I., alla quale si applica l'aliquota ridotta;

e) detrazione da applicare ai casi previsti dall'art. 7, comma 2, del regolamento I.C.I.: L. 250.000;

3. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento I.C.I.

(Omissis).

01A5860-388

COMUNE DI TISSI

Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 1° febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

01A5860-389

COMUNE DI TOLMEZZO

Il comune di TOLMEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa);

b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili;

di confermare, per l'anno 2001, le agevolazioni concesse nell'anno 2000 alle abitazioni principale ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e località Navarlons, fissando in L. 250.000 la detrazione d'imposta, a fronte della detrazione pari a L. 200.000 per le abitazioni principali situate nelle restanti località del territorio comunale;

di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota agevolata del 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con applicazione dell'aliquota agevolata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

01A5860-390

COMUNE DI TORCHIAROLO

Il comune di TORCHIAROLO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 200.000;

unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali: 5 per mille;

unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli: 5 per mille, detrazione L. 200.000;

altri fabbricati: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: 6,5 per mille;

terreni agricoli: 6,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-391

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Il comune di TORINO DI SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-392

COMUNE DI TORITTO

Il comune di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 31 gennaio 2001 e il 28 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote del 5,25 per mille dell'imposta (I.C.I.) sul reddito dell'abitazione principale e del 7 per mille sugli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili;

(Omissis).

1. di modificare la propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2001, stabilendo che l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali sia ridotta dal 5,25 per mille al 5 per mille.

(Omissis).

1. di stabilire per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la seguente detrazione dall'imposta dovuta: L. 250.000, riducibile a L. 230.000 per le abitazioni aventi superficie superiore a mq 150, se non ancora censite nel catasto urbano, o composte di vani 8,5 ed oltre se censite; elevabile a L. 280.000 nel caso di abitazione principale posseduta da anziani soli ultrasessantacinquenni e da nuclei familiari composti esclusivamente da due o più componenti ultrasessantacinquenni aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi.

(Omissis).

01A5860-393

COMUNE DI TORO

Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

(I.C.I.): aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-394

COMUNE DI TORRE BOLDONE

Il comune di TORRE BOLDONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001 e 2 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili, anno 2001:

6 per mille: abitazione principale e pertinenze;

7 per mille: altri immobili non rientranti nelle precedenti classificazioni;

7 per mille: terreni ed aree edificabili;

9 per mille: appartamenti non locati da almeno due anni (per alloggi posseduti e non locati si devono intendere: alloggi vuoti e, pertanto non utilizzati);

4 per mille: per il caso contenuto nell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-395

COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI

Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-396

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di applicare l'aliquota, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001, nella misura del 6 per mille;

3. di confermare per il 2001 la detrazione per l'unità adibita, esclusivamente, ad abitazione principale applicata nel 2000 (L. 200.000).

(Omissis).

01A5860-397

COMUNE DI TRAVES

Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. approvare per l'anno 2001 un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille;

2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende:

quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini;

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano a disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini.

(Omissis).

01A5860-398

COMUNE DI TRICASE

Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis).

01A5860-399

COMUNE DI TRISOBBIO

Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l'unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari;

aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l'unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari;

2. di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

01A5860-400

COMUNE DI TRISSINO

Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare per il 2001 l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille alle unità residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale:

a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

c) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;

e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca;

f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e così come definite dall'art. 817 del Codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due unità;

2. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.), pari al 6,5 per mille alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

3. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) pari al 3 per mille alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera *d)* della legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori così come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio;

4. di confermare per tutte le unità diverse da quelle precedenti l'aliquota ordinaria (I.C.I.) pari al 5 per mille;

5. di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;

6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.E.R.), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a L. 500.000.

(Omissis).

01A5860-401

COMUNE DI UMBERTIDE

Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 secondo le seguenti modalità:

A) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000;

B) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 apportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000;

C) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

soggetto passivo portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L.;

proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero, territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 80.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 6.000.000;

2. i livelli di reddito indicati alle lettere A) e B), rispettivamente di L. 26.000.000 e L. 20.000.000, vengono innalzati di:

L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L. che compongono il nucleo familiare.

(Omissis).

01A5860-402

COMUNE DI URBANIA

Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni (I.C.I.) per l'anno 2001:

A) aliquota del 6 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale;

ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

B) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo;

C) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-403

COMUNE DI USSEGLIO

Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

01A5860-404

COMUNE DI VALBREMBO

Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5 per mille;

2. di mantenere inalterate le misure relative alle detrazioni per abitazione principale e loro pertinenze:

L. 200.000 per casi ordinari;

L. 500.000 esclusivamente per le abitazioni principali e loro pertinenze possedute a titolo di proprietà o di diritto reale, da pensionati che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in una situazione economica equivalente, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento I.S.E.E. approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 1999, non superiore a L. 18.000.000 e comprovata da idonea autocertificazione da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione (I.C.I.).

(Omissis).

01A5860-405

COMUNE DI VALERA FRATTA

Il comune di VALERA FRATTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* l'aliquota comunale unica, sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,75 per mille, rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

01A5860-406

COMUNE DI VALGIOIE

Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato, il 1° febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata I.C.I., per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille e l'aliquota ordinaria per gli altri immobili nella misura del 6 per mille;

2. di confermare altresì in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A5860-407

COMUNE DI VALGRANA

Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquote agevolate:

5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprietà di residenti;

4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

01A5860-408

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

Il comune di VAL SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 2001, in misura pari al 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-409

COMUNE DI VALLECROSIA

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, per l'anno 2001 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché, in applicazione del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli.

(Omissis).

01A5860-410

COMUNE DI VARISELLA

Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi del comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001, in questo comune sarà applicata l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

01A5860-411

COMUNE DI VARZI

Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota unica del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L.200.000.

(Omissis).

01A5860-412

COMUNE DI VERNASCA

Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessità di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente:

A) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

B) aliquota per le unità immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

01A5860-413

COMUNE DI VESTENANOVA

Il comune di VESTENANOVA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari: 6 per mille;

c) aree fabbricabili: 6 per mille;

3. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-414

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi a tutte le basi imponibili;

2. di confermare altresì in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali;

3. di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova la capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

01A5860-415

COMUNE DI VEZZANO LIGURE

Il comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

4,8 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado;

abitazioni affittate ai sensi della legge 431/1998: 2 per mille;

abitazioni affittate fuori campo applicazione legge 431/1998: 6,5 per mille;

abitazioni a disposizione: 7 per mille;

abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille;

La detrazione è fissata in L. 200.000, salve le differenziazioni previste dal regolamento.

(Omissis).

01A5860-416

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria al 5 per mille;

aliquota diversificata al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

aliquota agevolata al 2 per mille per gli immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle impresi commerciali, artigiane ed industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attività;

stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate.

(Omissis).

01A5860-417

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella seguente misura:

immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze 6 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per mille;

ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta è quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 200.000.

(Omissis).

01A5860-418

COMUNE DI VIGNOLA

Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, *(omissis)*, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure seguenti:

a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;

c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate;

2. di precisare che, anche per il 2001, la detrazione di L. 200.000 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonché per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera *b)* «abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini…»;

3. di aggiungere la possibilità di effettuare i versamenti (I.C.I.), sia in autotassazione che a seguito di accertamento, direttamente presso la tesoreria comunale Banca - CRV Cassa di Risparmio di Vignola.

(Omissis).

01A5860-419

COMUNE DI VIGONOVO

Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille;

2. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per gli immobili sfitti e non locati al 9 per mille;

3. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti, al 6 per mille;

4. di fissare inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2001, in L. 300.000 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1° gennaio 2001, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa;

b) lavoratori cassintegrati o disoccupati;

c) portatori di handicap;

d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale;

5. di fissare, con decorrenza 1° gennaio 2001, in L. 500.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:

e) soggetti passivi (I.C.I.) nel cui nucleo familiare è presente un figlio convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992;

6. di stabilire inoltre che:

in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub *d)* ed *e)*, il nucleo familiare dovrà disporre di un reddito annuo (imponibile I.R.P.E.F.), riferito al 2000, non superiore a L. 21.000.000, aumentato di L. 1.600.000 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000;

restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...);

i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:

dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;

di terreni agricoli per un valore imponibile (I.C.I.) pari a L. 5.000.000;

di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale;

l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;

l'handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l'attività lavorativa;

7. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, così come sopra indicati da lettera *a)* ad *e)*, dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio … (*omissis*);

8. di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione per abitazione principale di legge, pari a L. 200.000;

9. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi;

10. di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione;

11. di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sarà tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta.

(Omissis).

01A5860-420

COMUNE DI VILLA AGNEDO

Il comune di VILLA AGNEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni»;

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

01A5860-421

COMUNE DI VILLADOSE

Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001, nelle misure sotto indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5, dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1, legge n. 449/1997, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;

c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione;

d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;

e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili;

2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, verrà applicata per l'anno 2001, così come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa):

A) ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

B) per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:

persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000;

persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 500.000;

solo per lavoratori dipendenti e pensionati con:

redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000;

redditi per ogni componente da L.500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000;

redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000;

(Omissis).

01A5860-422

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Il comune di VILLANOVA MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2001, con decorrenza 1° gennaio 2001, nella misura del 6,25 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di non ridurre né di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A5860-423

COMUNE DI VILLAPUTZU

Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprietà indivise residenti nel comune: 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;

immobili di cui al gruppo «A» posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille;

2. di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;

3. che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione è di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

01A5860-424

COMUNE DI VIPITENO (STERZING)

Il comune di VIPITENO (STERZING) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, in misura uniforme col 5,3 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in misura uniforme di L. 650.000;

3. di applicare le suddette disposizioni con decorrenza 1° gennaio 2001.

(Omissis).

01A5860-425

COMUNE DI VISTRORIO

Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale); sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.

(Omissis).

01A5860-426

COMUNE DI VITA

Il comune di VITA (provincia di Trapani) ha adottato il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	aliquota unica	5

2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Detrazione d'imposta (Lire in ragione annua)
1	detrazione prima casa	200.000
	ulteriore detrazione per la prima casa	100.000

(Omissis).

01A5860-427

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote vigenti per l'anno 2000, ovvero:

un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta;

un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, sogetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unità immobiliare, intendendo come tale l'insieme dei familiari e parenti conviventi risultanti all'anagrafe al 1° gennaio 2001, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2000;

c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al 1° gennaio 2001;

2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non è superiore a L. 20.000.000;

2-*bis*. di individuare, inoltre, come categorie di soggetti in particolare disagio socio economico, le famiglie che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale U.S.L. che attesti una invalidità non inferiore al 70 per cento. Al proprietario dell'immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a L. 400.000 la relativa detrazione, purché presenti idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare; tale agevolazione si intende alternativa all'analoga detrazione prevista al punto 2 per i pensionati e non è pertanto con essa cumulabile;

3. di applicare all'autorimessa, distintamente iscritta al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purché sia strettamente pertinenziale all'abitazione stessa e sia posseduta dal medesimo contribuente, e di applicare alla stessa pertinenza anche l'eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

4. di considerare come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

(Omissis).

01A5860-428

COMUNE DI ZERMEGHEDO

Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio e 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura già vigente del 6 per mille;

(Omissis).

1. di elevare la detrazione per abitazione principale di L. 250.000, a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale;

2. di estendere la detrazione per abitazione principale al proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, purché utilizzata da questi come abitazione principale e previa presentazione, all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 4, della legge n. 15/1968, con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro la scadenza della prima rata (I.C.I.) (30 giugno 2001);

3. di determinare per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per abitazione principale a L. 350.000 alla presenza delle seguenti condizioni di disagio economico-sociale:

titolarità da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprietà, diritti di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i vari componenti del nucleo familiare;

in aggiunta al precedente punto, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd "minimo vitale" nella misura stabilita dal regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 dell'11 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune;

i redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante autocertificazione;

tale maggiore detrazione di L. 100.000 è prevista, altresì, per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata e presentata sempre entro il termine assegnato per la presentazione.

(Omissis).

01A5860-429

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651457/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.